

MINISTERO DELLA GUERRA SE Comando del Corpo di Stato Haggiore - Unicio intrusioni e manovo

N. 103.

SERVIZIO IN GUERRA

PARTE I.

SERVIZIO DELLE TRUPPE

EDIZIONE 1949



VOGHERA ENRICO TIPOGRAPO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE Roma, 1949

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso Servizio in guerra — Parte I — Servizio delle truppe, firmato d'ordine Nostro dal ministro della guerra, che sostituisce:

il Regolamento di servizio in guerra (parte I, Servizio delle truppe), approvato con R. decreto del 16 settembre 1896,

il Regolamento di servizio in guerra (parte II, Servizio dei carabinieri reali in tempo di guerra) . approvato con R. decreto del 25 agosto 1899,

l'appendice: «Istruzione intorno agli atti di morte, di nascita ed ai testamenti in guerra», annessa al regolamento di servizio in guerra (parte II, Norme generali sul servizio delle intendenze), approvata con R. decreto del 25 agosto 1899.

Art. 2.

Le disposizioni del presente Servizio in guerra si applicano:

1º In tempo di guerra : a tutte le truppe dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale, nel territorio per il quale è dichiarato lo stato di guerra; a tutti i corpi e a tutte le persone che per le vigenti leggi sono chiamati a prestare il loro concorso all'esercito.

2º In tempo di pace: a tutte le truppe nelle loro esercitazioni, per quanto è consentito dalle condizioni normali dello stato di pace; alle truppe che, per provvedimenti d'ordine pubblico e per R. decreto, sono costituite in colonna mobile o si trovano in territorio soggetto a comandi di zona militare (§ 56 del regolamento pel servizio territoriale approvato con R. decreto 2 luglio 1905).

Art. 3.

Le disposizioni date dai vari regolamenti e dalle varie istruzioni, che siano contrarie a quelle contenute nel presente Seroizio in guerra, sono abrogate.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà regiatrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addi 10 marzo 1912.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

REGISTRAZIONE DELLE VARIANTI.

1	
8	
3	
4	
5	
8	

Segue REGISTRAZIONE DELLE VARIANTI.

7	
8	
9	
10	
11	
12	

INDICE

PREM	IRRA	Pag.	4
	L - Disciplina,		

1-2	Trutte monthime in Section 2	Pag.	2
3	Disciplina sulle retrevie		3
4	Punizioni dei caporali e soldati	*	3
	Misure di polizis		4
5-7	Generalità		
8-15	Misure di polizia in stazione e durante le		-
	marce		6
16	Misure di polizia durante il combattimento		
12	e nella guerra di fortezza		9
17	Cavalli, armi ed oggetti smarriti		
18-20	Sorveglianza sulle persone non militari al seguito dell'esercito		40
	Custodia degli arrestati — Mulle		12
21-22	Disertori nemici		43
23	Prigionieri di guerra.		13
24	Spie.		43
26	Predoni		14
97-31	Salvaguardie		44
33-35	Salvacondotti		16
36	Consigli di disciplina.		47
37	Tribunali militari		48
21	Allowant ministre		
M = /	IL - Comandi.	100	
	IL - Commun.		
38	Premessa	Pag.	20
39	Comandante supremo		20;
40	Comandante di grande unità di guerra isolata		21
64	Cape di stato maggiore dell'esercito - Sotto		
	cape di stato maggiore - Tenente generale		
	medico		31

B) Rapporti.

	Pan.	54
(07-108 Generalità		59
109 112 Compilazione del rapporti e degli avvisi		54
443 Rapporti periodici scritti	3	154
116 Rapporti dopo fatti d'arme		54
115 Rapporto verbale presso i comandi		55
116 Situazioni periodiche		56
147 Diario		-
C) Corrispondenza in guerra.		
The state of the s	Pag.	57
118-123 Prescrizioni comuni		
D) Trasmissioni.		
	Dan	Ke
424-432 Mezzi di trasmissione	1.00/14	61
133-137 Trasmissioni con messi		
438 Sorveglianza delle trasmissioni presso i co-		63
mandi	-	64
139-142 Prescrizioni per i messi		66
163 Drappelli di corrispondenza		-
V. — Esplerazione e sicurezza.		
144-154 Premessa	Pag.	68
A) Esplorazione.		
155-166 Generalità	Pag.	70
167-184 Esplorazione Iontana delle divisioni di caval-		
leria (Avanscoper(a)		73
185-128 Esplorazione vicina della cavalleria assegnata		
ai corpi d'armata ed alle divisioni di fanteria	= 0	80
Esplorazione vicina delle aitre armi		84
199 Norms comunt		84
200-209 Fanteria		. 84
210-911 Artiglieria		87
242-243 Genio		89
316 Cooperazione delle varie armi nell'esplo-		
rasiene vicina		90

B) Stowers

215-21	8 Generalità	Pa	2. 9
	SICUREZZA IM MARCIA	-	9. 10
219	Premessa		9
220-22	Anamamaralla		9
224-226	runcheggialori	-	91
227-225	Retroguardia		94
239-231	Collegamenti		97
231	Fermala protetta.		98
	SIGUREZZA IN STAZIONE		98
232	Generalita		98
	Avamposti di fanteria.		99
233	Premessa		99
234-235	Disposizione di un sistema complete di		1
	· avamposti		101
236-243	Piccole guardie e vedelle		401
244-246	Gran guardie.		403
247	Riserva d'avamposti		104
248	Eventuale divisione della sona di avam-		
100	posti in settari.		105
249	Posti di scoperta	160	108
250	Pattuglie.		106
254	Comandante degli avamposti		107
252-253	Ordini per il collocamento degli avam-		
254-264	posti.		107
265	Collocamento degli avamposti		109
256-269	Riconoscimento agli avamposti		412
270	Parlamentari e disertori nemici	2	113
274-274	Cambie degli avamposti		444
412-415	Contegno degli avamposti in caso di at-		
275	tacco del nemico		114
376	Riliro degli avamposti		116
277-299	Avamposti di un corpo di cavalleria isolato.		116
	Avamposti nella guerra di fortezza.		116
293-308			120
309-312	Anamnosti dallo difesa		120
343-346	SCORTA AL CARREGOIO		124
			125
347	Pattuglie	. 1	127
148	Scope		27
	Porsa		391

819	Modo di comperiarsi delle palinglie	Pag.	128
320	Indist che possono rivelare la presenza		
	del nemico		130
324-323	Criteri per la valutazione delle forze ne-		
-400	miche	2	434
	VI Marce.		
202 201	Premessa	Dan	195
		ray.	436
	Formazioni e disciplina di marcia		139
329	Allungamento		439
330	Formazioni di marcla serrate		140
334	Ora di partenza		140
332	Punto d'incolonnamento		-
333	Velocità di marcia		141
334	Fermate		149
335	Marcia ordinaria, celere, forzata		466
336	Marcia di notte,	3	446
337	Automobili isolate ed in colonna		446
338	Carreggio		147
339-343	Condotta di una colonna di muli		452
344	Ripartizione delle impedimenta delle truppe		
	da montagna		455
345	Incontro di colonne		455
346	Restringimenti della strada		156
347-348	Passaggio di corsi d'acqua sopra ponti mi-		-
	litari o su galleggianti		456
219	Guadi	2	458
350	Passaggio sul ghiaccio		459
35(Arrivo agli alloggiamenti	,	459
	Ordine per la marcia	,	489
-			
	VII Stazient.		
354	Premessa	Pan	166
355-356			466
355-359			167
358	Accampamenti		469
	Addiaceio		171
359		88	472
360			172
364	Forieri d'alloggiamente		473
367	Doveri dei forieri d'alloggiamento	SI-	213
363	Provvedimenti per l'igiene negli alloggia-	1	444
	menti	*	174

XII		XI	E).
		8 Salvaguardia Pag. 10	3
364	pervizio dell'acqua negli alloggiamenti Pag. 178	6 Ordine di rimanere a salvaguardia 20	
363	Lavoir	7 Salvacondollo	37
366	Disciplina e servizio negli alloggiamenti 176	8 Modulo per gli ordini di operazione 3	09
		. 9 Modulo per gli avvisi ed ordini che si danno	
	VIII Uni di guerra,	sul terreno 2	11
1		10 Segni convenzionali ed abbreviazioni 2	15
367	Premessa	11 Situazione matimale dei combattenti dispo-	
368	mozzi proscritti come barbari a glasti	nibili a rievilogo delle situazioni mat-	
369	Dichlarazione di guerra	finali del combattenti disponibili > 2	123
370	Belligeranti e non belligeranti	13 Siluazione settimanale della forza 9	117
374	Diritti dell'occupante sul paese occupato	13 Insegne dei vari comundi, corpi e servizi 2	134
372	Assedi, hombardamenti	46 Diario storico-militare	135
373	Prigionieri di guerra		
374	Ammaiati, feriti	APPENDICE L	
375	Parlamentari		
376	Guide	Attendamento.	
177	Spie, disertori nemiei, predoni 485	1-2 Premessa	339
178	Corrispondenti di giornali o di agenzie tele-	1-2 Fichiosos	239
	granche		244
37.9	Umciali di potenze amiche		24-3
180	Territorio degli stati nentri	5 Tenda di riparto per il sole	164
181	Patti internazionali	7 Modo di rizzare e levare la tenda per uffi-	
		ciall.	244
	IX. — Convenzioni di guerra	Attendamento colla tenda modello Buccian	
		tini (tipo unico per ufficiali e truppa)	345
82	Sospensione d'armi	9 Uso del sacco-custodia per la tenda modello	
83	Armistizio	Bucciantini	245
84	Capitofazione	40 Avvertenza	250
85	Resa a discrezione	IV ATTOLOGICA	
		APPENDICE III.	
LLEE	ATI ALGA PARTE.		
	Attestato per le persone non militari al se-	Istruzione interno agli atti di morie,	
	enito di nelle la implementari al se-	agli atti di nascita ed al testamenti in guerra.	
3	guito di ufficiali o impiegati Pag. 195 t Congedo per le persone non militari che ces-	Atti di morte e di nascila.	
15	sano di essere al seguito di ufficiali o	A	251
	Impliant F	The Design of the Property of	201
1	Autorizzazione a persone non militari di se-	6-12 Tenuta dei registri degli atti di morte e di	20
PA	guire le truppe per esercitare un com-	HILDCIMA T. A. T. A. T.	25
	TROPELA India	43 40 MOLEI HOR MAADHEED BEE ONITED OF SHEETINGS	201
1	Dichiarazione per il ritorno delle persone non	4 m mount assented and complete the contractions	201
10	militar also assessed if control is	21-28 Medical defin site at motive e toto magerinose	25
	difficult che cossano di seguire le truppe . 201	19-31 Atti di nascita	+01

Testamenti.

33-42 Testamento militare	Pag.	260
43-45 Testamento olografo		263
46-49 Testamento fatto sul mare		263
LLEGATI ALL'APPENDICE II.		
i Registro degli atti di morte in tempo di guerra,	Pag.	267
2 Estratto dell'atto di morte.		270
3 Verbale constatante la morte		974
4 Elenco degli atti inscritti sul registro degli atti		7
di morte		275
B Registro degli atti di nascita in tempo di guerra.		279
6 Registro del testamenti		283
7 Fermulario per servire di guida nella reda-	THE STATE OF	200
zione dei testamenti militari		287

PREMESSA

L'azione dei comandi e delle truppe nel combattimento si svolge secondo l'indirizzo tracciato da apposite Norme.

La parte I del presente Servizio in guerra contiene le prescrizioni rillettenti il modo di operare dei comandi è delle truppe fuori del campo di battaglia, la parte II tratta del funzionamento dei servizi logistici in ogni circostanza.

DISCIPLINA

Della disciplina in guerra. — 1. — La bontà de gli ordinamenti, l'efficacia delle armi, la perfezione dell'addestramento tecnico, la genialità dei comandanti, la resistenza alle fatiche ed ai disagi, l'entusiasmo per la causa per cui si combatte, lo sprezzo del pericolo, lo siancio tratto dai precedenti buoni successi, potenti fattori tutti di forza di un esercito, non valgono a farne un perfetto strumento di guerra, quando non siano accompagnati da una salda disciplina.

La convinzione che non solo è necessario subordinare la propria volontà, ma anche orientare il
proprio pensiero verso i concetti di chi comanda,
sacrificando ogni considerazione personale all'interesse generale, dà in guerra i suoi massimi frutti,
quando lo spontaneo ed intero contributo di tutte le
energie dell'inferiore sia facilitato dall'ascendente che
il superiore deve studiarsi di acquistare ed accrescere
in qualunque circostanza.

Concorrono potentemente al mantenimento della disciplina l'esempio dei capi nel sottoporsi per i primi a tutti gli sforzi ed alle privazioni, e le cure degli ufficiali per evitare al soldato fatiche inutili, per assicurargli buoni alloggiamenti, vitto sano ed abbondante, soccorsi pronti ed efficaci in caso di malattie o di ferite.

In guerra sono più potenti che in pace le cause che tendono a dissolvere i legami disciplinari, e perciò quando l'ammonimento, le cure e l'esempio non bastino a conservarli saldi, il superiore non deve esitare a ricorrere alla coercizione e alle pronte ed inesorabili misure repressive contro chiunque riveli pigrizia o mal volere, o non sacrifichi ogni considerazione personale all'interesse generale.

2. — In qualunque operazione militare, in mancanza di un comandante titolare o designato, il comando delle truppe e la responsabilità dell'esito dell'operazione spettano al più elevato in grado o al più anziano fra gli ufficiali presenti di arma combattente del Regio Esercito.

In tali casi, e salve le eccezioni stabilite dal presente Servizio in guerra o da disposizioni del comando supremo, l'anzianità conferisce gli stessi diritti del grado superiore.

Disciplina sulle retrovie: — 3. — La disciplina sulle retrovie deve specialmente essere mantenuta con inflessibile rigore in ogni circostanza.

I convogli assai numerosi ed ingombranti che le grandi unità traggono al loro seguito, sono facile esca ad attacchi di truppe leggiere del nemico; ma in tali casì i maggiori danni, più che dalle offese dell'avversario, derivano dal timor panico da cui può lasciarsi dominare qualche elemento della colonna.

Perciò indipendentemente dalle misure che il comandante della scorta deve prendere per assicurare il convoglio in marcia ed in stazione contro attacchi del nemico, ogni comandante di convoglio impartisce ai carabinieri reali ed ai graduati scaglionati lungo la tolonna ordini precisi ed assai severi, perchè in caso d'incontro col nemico frenino e reprimano immediatamente ogni atto che possa turbare il buon ordine o la calma dei componenti il convoglio.

Punizioni dei caporali e soldati. — 4. — In tempo di guerra la punizione della prigione di rigore inflitta ai caporali e soldati per gravi mancanze può essere inasprita con l'applicazione dei ferri da campagna.

Misure di polizia. — Generali'à — 5. — In guerra ogni corpo di truppe deve senure in primo luogo la necessità di guarentirsi contro le sorprese, parando in tempo agli attacchi del nemico o delle popolazioni ostili, ed in secondo luogo il bisogno di guarentirsi contro i danni che nello svolgimento delle operazioni o nell'attuazione dei servizi possono derivare dal disordine delle proprie truppe o delle popolazioni e dalla divulgazione delle notizie militari.

Alla prima necessità provvede il servizio di sicurezza nei modi indicati al capo V del presente Servizio in guerra; al secondo bisogno si fa fronte mediante le misure di polizia, le quali hanno in

particolare per iscopo:

di far osservare dai militari le leggi, i regolamenti e le prescrizioni speciali emanate dai comandi per il buon ordine nelle stazioni, nelle marce e durante il combattimento;

di sorvegliare le persone non militari al seguito

dell'esercito;

di prevenire e reprimere i reati;

di custodire gli arrestati, i disertori nemici ed i prigionieri di guerra;

di invigilare le persone sospette di esercitare lo

spionaggio; .

di impedire l'opera dei predoni.

Tali còmpiti, che non possono essere assolti senza profondo sentimento del dovere, infaticabile attività, indomita energia, acume e tatto non comuni, sono in massima affidati ai carabinieri reali, i quali costituiscono perciò in ogni circostanza ausiliari importantissimi dei comandi di grandi unità, per il mantenimento della disciplina e per il buon successo delle operazioni.

Le sezioni di carabinieri reali addette ai vari comandi ed alle varie intendenze si regolano in conformità delle presenti prescrizioni e delle disposizioni emanate dal comando superiore dei carabinieri reali o dai comandi dell'arma stessa presso le armate ed i corpi d'armata. Le sezioni assegnate ai comandi di divisione, di corpo d'armata e d'armata esercitano la polizia nella zona occupata dalla rispettiva grande unità, mentre alle sezioni addette alle intendenze viene assegnata la polizia sulle linee di tappa.

6. — I comandanti dei carabinieri reali presso i comandi e le intendenze delle grandi unità ed i comandanti delle sezioni dipendono dai capi di stato maggiore dei comandi o delle intendenze cui sono addetti. Per quanto concerne particolarmente la sicurezza ed il buon ordine interno dei quartieri generali, taluni carabinieri possono essere messi alla diretta dipendenza dei comandanti dei quartieri ge-

nerali stessi.

Per le speciali incombenze dell'arma, i comandanti dei carabinieri reali ed i comandanti delle sezioni corrispondono tra loro gerarchicamente, e seguono le istruzioni dei comandi dell'arma presso le grandi unità superiori, adattandole, fiochè possibile, all'esecuzione degli ordini dei rispettivi capi di stato maggiore. Nel caso che le istruzioni dei rispettivi superiori dell'arma non siano concitabili con gli ordini del capo di stato maggiore della grande unità o intendenza cui sono addetti, si attengono a questi ultimi, informandone contemporaneamente il superiore dell'arma propria.

In ogni caso, essi devono dare partecipazione al proprio capo di stato maggiore delle speciali e più importanti istruzioni che ricevono dal superiore

immediato dell'arma.

La corrispondenza segue sempre la via gerarchica, eccetto quando si tratti di fatti gravi ed importanti, nel qual caso l'ufficiale che li riferisce, nel darne avviso al capo di atato maggiore da cui di-

pende ed al proprio superiore diretto, ne informa pure direttamente il comandante dell'arma presso

la grande unità o intendenza superiore.

7. - I carabinieri delle sezioni sono considerati permanentemente in servizio; essi hanno libertà di circolazione, e nell'esercizio delle loro funzioni non devono essere distratti o trattenuti da chicchessia. Ove, per compiere le missioni loro affidate, essi richiedano un rinforzo, questo viene loro concesso nella misura giudicata opportuna dal comandante delle truppe cui è rivolta la richiesta.

Misure di polizia in stazione e durante le marce. 8. - Mediante pattuglie che percerrono frequentemente di giorno e di notte gli alloggiamenti e le loro vicinanze, i carabinieri reali attendono a prevenire qualsiasi reato o infrazione delle disposizioni che regolano il buon ordine delle truppe. Se non viene loro fissato un itinerario, le pattuglie si aggirano di preferenza nei luoghi in cui si può presumere la possibilità di disordini o la presenza di persone sospette (bettole, osterie isolate, strade nascoste, terreni coperti ecc.).

I carabinieri delle pattuglie devono essere com-

pletamente armati ed avere le armi cariche

9. - Per le infrazioni delle disposizioni che regolano il buon ordine delte truppe, allorchè tali infrazioni non costituiscono reato, i carabinteri reali debbono, secondo i casi:

limitarsi ad invitare con buoni modi i contravventori a desistere, se l'infrazione è lieve e non mette in alcun pericolo l'ordine pubblico e la sicu-

rezza dei privati;

accertare il fatto, denunciandolo al proprio ufficiale ed al superiore della truppa dal quale direttamente dipendono, se la mancanza è di qualche gravità;

arrestare i colpevoli quando l'infrazione dia

luogo a disordini, o comprometta la tranquillità e

la sicurezza pubblica o privata.

L'arresto dei contravventori deve sempre essere operato quando essi rifiutano di obbedire agli inviti ed alle intimazioni dei carabinieri reali, od oppongono loro resistenza,

10. - Di tutti i reati di cui vengono a conoscenza, i carabinieri reali procedono all'accertamento ed alle indagini compilando i dovuti processi verbali, come praticasi in tempo di pace dai militari delle stazioni. Quando la legge li autorizza, essi procedono

anche all'arresto dei colpevoli.

Trattandosi di reati commessi da militari, prima di procedere a qualsiasi atto i carabinieri devono, sempre quando ciò sia possibile e non siavi pericolo nell'indugio, renderne avvertito il comandante del corpo, distaccamento o posto cui appartengono

i colpevoli.

11. - Le pattuglie dei carabinieri reali invigilano anche su quanto ha tratto alla salute pubblica, facendo sotterrare, da personale all'uopo requisito, gli animali morti o gli avanzi di quelli abbattuti, e conducendo innanzi al comandante della sezione i merciai e vivandieri che non osservino, relativamente allo stato delle derrate ed alla nettezza dei luoghi occupati, le più rigorose norme igieniche.

Osservano attentamente lo stato delle comunicazioni e concerrono ad impedire che le ferrovie, le strade, i canali, le linee telegrafiche e telefoniche e le condutture di acqua e di energia vengano danneggiate; avvenendo guasti, li denunciano e ne ricercano

possibilmente gli autori.

12. - Lateralmente alla linea di marcia delle grandi unità alcune pattuglie di carabinieri reali perlustrano i terreni coperti, entrando nelle abitazioni, specialmente in quelle isolate in mezzo alla campagna; altri carabinieri marciano colla retroguardia.

13. — I carabinieri reali destinati di scorta ad un convoglio dipendono dal comandante di quest'ultimo, e devono assisterlo in ogni evenienza, cooperando non solo al mantenimento del buon ordine e della disciplina ed alla rimozione degli ostacoli che si incontrassero per via, ma anche alla sicurezza e difesa del convoglio. Alcuni di detti carabinieri vengono scaglionati lungo il convoglio, altri seguono ad un centinaio di metri l'ultimo carro, per far raggiungere

il loro posto ai ritardatari.

14. — Incontrando a qualche distanza dagli alloggiamenti e dalle colonne in marcia militari isolati, per i quali siavi ragione di sospettare che non siano incaricati del recapito di ordini o di servizi speciali, i carabinieri reali li richiedono dei documenti che legittimano la loro lontananza dal corpo, e, nel caso che ne siano sprovvisti, provvedono a far loro raggiungere il corpo cui appartengono, procedendo al loro arresto nei casi in cui i documenti fossero irregolari o presentassero traccie di alterazione, od il contegno dei militari fosse tale da farli ritenere intenzionati di disertare. I carabinieri reali tengono nota del corpo, del nome e della matricola dei militari shandati e ritardatari che non fosse loro possibile di accompagnare, ma ai quali avessero intimato il ritorno al corpo, e ne riferiscono giornalmente al comandante della sezione, ovvero al corpo interessato.

15. — Ai carabinieri reali possono in stazione venire affidate anche incombenze o missioni speciali di fiducia, quali la ricerca di persone pratiche del paese per servire da guide e fornire schiarimenti sulle località, la ricerca di emissari ed il sequestro e la conservazione delle casse pubbliche, delle corrispondenze postali o telegrafiche o di altri oggetti qualsiansi ap-

partenenti al nemico.

Misure di polizia durante il combattimento e nella guerra di fortezza. — 16. — Durante il combattimento alcune pattuglie di carabinieri reali perlustrano il terreno dietro la linea di combattimento, sorvegliando che non se ne allontani alcun militare che non abbia incarichi speciali. I carabinieri si adoperano inoltre per far mantenere le strade sgombre da carri, e coadiuvano le direzioni e gli uffici di sanità nella requisizione del carreggio loro occorrente pel trasporto dei feriti.

Nelle operazioni di attacco di una fortezza o di una località rafforzata, i carabinieri reali cooperazo anche all'attuazione dei provvedimenti diretti ad allontanare gli abitanti dalla zona occupata dal co pe di attacco, e di quelli relativi alla sorveglianza del

territorio a tergo del corpo stesso.

Cavalli, armi ed oggetti smarriti. — 17. — I cavalli, le armi e qualunque altro oggetto importante che venga rinvenuto deve essere consegnato ai ca abinieri reali.

Dei cavalli e degli oggetti rinvenuti l'ufficiale dei carabinieri reali fa pervenire le segnalazioni generiche al capo di stato maggiore da cui dipende; questi, nel modo che crede migliore, fa le opportune partecipazioni alle grandi unità o sulla linea di tappa di sua spettanza, e, qualora le ricerche abbiano esito negativo, segnala il rinvenimento al comando o intendenza immediatamente superiore affinchè, in modo analogo, possa essere data alle ricerche maggior estensione.

Decorso un certo tempo senza che il legitumo proprietario si sia presentato, l'ufficiale della seziore di carabinieri reali, se si tratta di cavalli, armi ed oggetti di uso militare, li rimette a quel corpo che gli viene indicato dal rispettivo cape di stato maggiore; se si tratta invece di valori o di altri ggetti di uso particolare, ne dispone secondo le istruzioni

dell'intendenza generale.

Sorveglianza sulle persone won militari al seguite dell' esercito. - 18. - Tutte le persone non militari addette all'esercito od al seguito del medesimo, come lavoranti, vetturini o carrettieri, vivandieri, merciaiuoli, servitori e simili, sono, per tutto ciò che concerne la polizia, sotto la speciale sorveglianza dei carabinieri reali.

Questi invigilano che le persone non militari per le quali sono prescritte divise e contrassegni speciali, ne facciano costantemente uso e li tengano in evidenza, senza alterazione di sorta, e che altri non usi indebitamente dette divise e contrassegni.

I segretari, interpreti, servitori ed altro personale che gli ufficiali e gli impiegati civili al seguito dell'esercito desiderane tenere al proprio particolare servizio, devono essere muniti di un attestato conforme all'allegato n. 1. Tale attestato viene rilasciato dal capo di stato maggiore della grande unità od intendenza, in seguito a domanda dell'ufficiale o impiegato interessato, e viene registrato e sottoscritto dal comandante della rispettiva sezione di carabinieri reali.

In casi speciali, il capo di stato maggiore, presi gli erdini dal comandante della grande unità o dall'intendente, può fissare un limite al numero di dette

persone.

Quando le persone sopra specificate cessano dal loro particolare ufficio, l'attestato sopra indicato viene ritirato ed annullato, facendone menzione sul registro. In luogo di tale attestato, in seguito a domanda dell'ufficiale o impiegato interessato, alle oradette persone viene rilasciato, dal capo di stato maggiore, un congedo conforme all'allegato n. 2, registrato e sottoscritto dall' ufficiale della sezione di carabinieri reali; tale congede serve leto di passaporto, privi del quale devone essere arrestati.

Nassun ufficiale, impiegato od altra persona al seguito dell'esercite può arendam con se, come servitore od altro, chi, provenendo dal servizio di altra persona appartenente all'esercito od al seguito del medesimo, non sia munito del predetto congedo.

19. - Gli ufficiali delle sezioni di carabinieri reali, assunte le informazioni che credono opportune, propongono al rispettivo capo di stato maggiore la concessione di un'autorizzazione scritta, conforme all'allegato n. 3, a quelle persone che intendano seguire le truppe per esercitare un commercio lecito, come vivandieri, merciaiuoli e simili.

Prima di proporre la concessione dell'attestato, gli ufficiali della sezione dei carabinieri reali consultano il comandante del quartiere generale della grande unità o l'aiutante maggiore del corpo o servizio che detti vivandieri e merciaiuoli intendono seguire, registrano l'autorizzazione concessa dal capo di stato maggiore, e si assieurano che i veicoli ed i quadrupedi dei vivandieri e dei merciaiuoli siano in buono stato di servizio.

L'attestato, allegato n. 3, è ritirato nei casi previsti dal n. 18, ed ogni qualvolta le persone che ne sono munite cessano wai particolare commercio, e intendono di non più rimanere al seguito dell'esercito; in sua vece viene rilasciata dal capo di stato maggiore una dichiarazione conforme all'allegato n. 4, registrata e controfirmata dal comandante della sezione di carabinieri reali, e che servirà come passaporto.

20. - I carabinieri, mentre impediscono che vengano commesse angherie a danno dei commercianti debitamente autorizzati, arrestano coloro che non sono muniti dell'attestato indicato nel numero precedente, o che esercitano un commercio diverso da quello per cui furone autorizzati, coloro che vendone bevande o commestibili dannosi alla salute od a prezzi esorbitanti, che si valgono delle proprie vetture per il trasporto di robe estranee al loro commercio, o che in qualsivoglia modo trasgrediscono agli ordini ricevuti o alle ordinarie leggi di polizia.

Per le contravvenzioni più gravi e per le azioni costituenti reato, sono seguite le norme usuali di

procedura.

Gli ufficiali delle sezioni di carabinieri reali, occorrendo e coll'approvazione dei rispettivi capi di stato maggiore o di ufficiali di commissariato da questi delegati, fissano le tariffe alle quali i vivandieri ed altri merciai devono vendere i commestibili, le bevande e gli altri generi di prima necessità, e si assicurano dell'esattezza dei pesi e delle misure di cui detti venditori o merciaiuoli si servono. I nomi dei vivandieri addetti ai corpi sono registrati presso le sezioni di carabinieri reali della rispettiva grande unità, ma la sorveglianza su detti vivandieri viene più specialmente esercitata dagli aiutanti maggiori dei corpi stessi. Qualora i carabinieri reali vengano accidentalmente a scoprire qualche infrazione per parte di qualcuno di questi vivandieri, ne prevengono per ciò il corpo al quale esso appartiene, ineltrandone in pari tempo rapporto al capo di stato maggiore.

Custodia degli arrestati - Multe. — 21. — I militari arrestati per mancanze disciplinari commesse fuori dei rispettivi alloggiamenti vengono condotti dai carabinieri reali al comandante della guardia del

corpo o riparto al quale appartengono.

Invece i militari arrestati per reati che sono di competenza dei tribunali, al pari delle persone non militari arrestate per gli stessi motivi, vengono condotti alla sede della sezione di carabinieri reali, per essere poscia deferiti all'autorità competente.

22. — Le persone non militari, arrestate per contravvenzioni alle norme di polizia, sono pure condotte dai carabinieri reali alle rispettive sezioni per quelle misure che il capo di stato maggiore crederà opportuno di prendere a loro riguardo.

Le persone ora dette possono essere private della

facoltà di seguire l'esercito, multate ed anche punite

più severamente.

L'ammontare di ciascuna multa viene fissato dal capo di stato maggiore o dal comandante dei carabinieri della grande unità o dal comandante della sezione, ed il relativo importo viene pagato alla rispettiva sezione di carabinieri reali, il cui comandante ne dispone nell'interesse della polizia, tenendone memoria ed informandone il superiore che stabili la multa.

Nella località ove si stabilisce un quartiere generale viene scelto un luogo adatto per servire alla detenzione e custodia delle persone arrestate. Detto luogo è sotto la dipendenza dell'ufficiale della sezione.

Disertori nemici. — 23. — I disertori nemici, dopo gl'interregatori d'uso, sono consegnati ai carabinieri reali per essere condotti nella località che viene de-

signata.

I loro cavalli sono consegnati a qualche corpo secondo disposizioni speciali che vengono date in ogni grande unità; le armi vengono consegnate alle colonne munizioni o ai parchi d'artiglieria.

Prigionieri di guerra. — 24. — I prigionieri di guerra devono essere immediatamente disarmati, poscia raggruppati per arma e per corpo e suddivisi in sezioni comandate da un graduato di truppa dei prigionieri stessi (tenendo gli ufficiali possibilmente separati dalla truppa) e devono poscia essere condotti nelle località all'uopo designate.

Un'adeguata forza armata è designata a sorvegliarli e scortarli; qualora essi siano in numero molto esiguo, la sorveglianza e la loro traduzione

possono essere allidati ai carabinieri reali.

Del trattamento dei prigionieri si occupa in particolare il capo VIII del presente Servizio in guerra Spie. — 25. — La più scrupolosa vigilanza

deve esercitarsi da tutti, ma specialmente dai carabi-

nieri reali, sulle persone che si potessero sospettare

di spionaggio.

Esse sono tosto arrestate e condotte alla sede della sezione con tutte le loro robe, le carte e qualunque altra cosa atta a fornire prove ed indizi sulle loro colpevoli intenzioni, per essere quindi giudicate e trattate a tenore delle leggi e degli usi di guerra.

Predoni. - 26. - Dopo un fatto d' armi pattuglie di carabinieri perlustrano il campo ove ebbe luogo l'azione ed arrestano le persone che vi si aggirano con lo scopo di far bottino, non esitando a far loro fuoco addosso quando siavi tentativo di resistenza o di fuga.

Eguale vigilanza viene esercitata dai carabinieri reali, sia nell'interno degli accantonamenti sia nelle adiacenze dei campi od in prossimità delle colonne in marcia, sulle persone sospette che si aggirano intorno alle truppe.

Salvaguardie. - 27. - La salvaguardia è una speciale protezione concessa in nome di S. M. il Re

a talune persone, cose o località.

Le salvaguardie sono generalmente concesse a quelle persone che, per la loro condizione o per qualsivoglia altro motivo, sia opportuno proteggere (come ad esempio agenti diplomatici e consolari di potenze neutre) ed a quei luoghi o a quelle cose che, nell'interesse dell'umanità, del decoro nazionale o dell'esercito stesso, è conveniente porre sotto la speciale protezione di questo (come ad esempio : pubblici stabilimenti di istruzione e di beneficenza, opifici, luoghi sacri, conventi di donne, collegi femminili, archivi, musei, monumenti, opere d'arte, ecc.).

Le persone munite di salvaguardia, a meno di assoluta necessità contraria, godono per la loro abitazione della immunità dall'alloggio militare, e vanno

esenti da visite domiciliari.

Godono parimente delle immunità ora dette, nè possono in alcun modo essere danneggiati o manomessi, gli stabilimenti, le cose ed i luoghi muniti di salvaguardia, eccetto che i medesimi venissero rivolti

od impiegati a danno dell'esercito.

In molte circostanze è sufficiente rilasciafe alla persona o all'amministrazione che si vuole salvaguardare, una semplice dichiarazione scritta colla quale si fa nota la concessa protezione; altre volte invece è necessario ed opportuno comandare presso detta persona, cosa o località uno o più militari, preferibilmente carabinieri reali delle sezioni addette alle grandi unità.

28. - Il comandante supremo, i comandanti d'armata, di corpo d'armata e di divisione hanno facoltà di concedere salvaguardie per tutta l'estensione del territorio occupato dalle rispettive unità; così pure i comandanti di riparti minori che sono distaccati ed operano indipendentemente dal resto dell'esercito, possono concedere di propria autorità salvaguardie entro la zona occupata dalle truppe rispettive.

29. - Le salvaguardie possono essere annullate: da qualunque autorità superiore a quella che le

ha concesse;

da qualunque autorità militare, qualora la persona che ne è munita abusi della salvaguardia, o la cosa o la località protetta venga rivolta a danno dell'esercito.

In ogni caso l'autorità che le annulla deve darne partecipazione all'autorità che le ha rilasciate.

30. - La salvaguardia per iscritto consiste in una dichiarazione, conforme all'allegato n. 5, con cui l'autorità militare fa manifeste le persone o le cose che

intende di porre sotto protezione.

Detta dichiarazione deve pertare un numero d'ordine ed essere debitamente firmata e munita del bollo dell'autorità che concede la salvaguardia; essa viene rilasciata in duplice copia, una da affiggersi nel luogo da cui meglio può giovare alla sicurezza della persona, cosa o località che si vuole proteggere, l'altra

da ritenersi presso la persona cui la salvaguardia fu concessa. Le due copie suddette sono rilasciate anche nel caso previsto dal numero seguente (salvaguardia con scorta).

31. - Ai carabinieri reali od ai militari di altre armi comandati a salvaguardia, viene rilasciato un ordine scritto, conforme all'allegato n. 6, nel quale sono specificate le persone, le cose e le località che si pongono sotto protezione, e, occorrendo, il periodo di tempo durante il quale devono rimanere presso di loro.

Essi devono essere rispettati come sentinelle; occorrendo loro man forte, ne faranno richiesta ai comandanti delle truppe più vicine, i quali sono in obbligo di aderirvi.

Il comando che concede una salvaguardia con scorta decide se la persona o l'ente che ne gode debbs, ed in quale misura, corrispondere una retribuzione giornaliera ai militari di truppa che rimangono all'uopo comandati.

In caso di ritirata delle truppe nazionali i militari comandati a salvaguardia, salvo espresso ordine in contrario, si ritirano con l'ultimo riparto che abbandona la località.

Salvacondotti. - 32. - Il salvacondotto è uno speciale permesso scritto, conforme all'allegato n. 7, concesso a talune persone perchè possano attraversare il territorio occupato dalle truppe senza essere perquisite od in alcun modo molestate.

I salvacondotti sono ordinariamente concessi dal comandante supremo, ma anche i comandanti d'armata, di corpo d'armata e di divisione, come altresi quelli di riparti minori quando siano distaccati, hanno facoltà di rilasciarne, beninteso entro i limiti della zona occupata dalle truppe rispettivamente dipendenti.

Il salvacondotto deve portare un numero d'ordine. Esso è permanente o temporaneo: il primo è concesso

solo dal comandante supremo, ed è valevole per tutta la durata della guerra; il secondo invece non ha valore che per il tempo indicato nel salvacondotto stesso.

33. - A quegli ufficiali di potenze amiche, che, in via affatto eccezionale, siano ammessi a seguire le operazioni militari, vengono d'ordinario rilasciati salvacondotti permanenti.

Si concedono invece salvacondotti temporanei agli inviati ed agli agenti diplomatici di potenze neutrali accreditati presso il nemico, ed in genere a quelle persone che debbono attraversare il territorio occupato dalle truppe per attendere a pubblici o privati interessi, ove non si oppongano considerazioni di ordine militare o politico, e non sia loro possibile di raggiungere per altra via la rispettiva destinazione.

34. — Qualora evidenti cause di forza maggiore impediscano al titolare del salvacondotto temporaneo di attraversare nei limiti di tempo ivi indicati il territorio occupato dalle truppe, le autorità militari, informandosi allo spirito del salvacondotto stesso, gli

continuano la loro protezione.

35. - I salvacondotti possono essere annullati negli stessi casi e colle stesse norme date al n. 29 per le salvaguardie.

Consigli di disciplina. - 36. - I consigli di disciplina presso l'esercito mobilitato sono convocati per ordine dei comandanti di corpo d'armata. Per gli ufficiali che non fanno parte dei corpi d'armata, provvede il comandante d'armata; e, se non dipendono daun comando d'armata, l'intendente generale.

I consigli di disciplina sono divisionali e si riuniscono presso il rispettivo comando. Perciò ogni comando di divisione tiene al corrente un elenco degli ufficiali, per l'eventuale loro destinazione come membri dei consigli di disciplina.

Per giudicare un ufficiale che non appartenga ad una divisione, l'autorità che ha ordinato la convocazione designa pure il consiglio di disciplina divisionale al quale l'ufficiale stesso dev'essere sottoposto, e, quando ciò non possa farsi per un motivo qualunque, ne convoca uno presso il suo quartiere generale.

I consigli di disciplina a carico di ufficiali generali sono riuniti per ordine del comandante supremo, che

me designa la sede ed i membri.

Il comandante supremo, udito il parere dei consigli di disciplina, prende le decisioni in merito, dandone poscia partecipazione al Ministero della guerra.

Tribunali militari. — 37. — Importa che in guerra la giustizia abbia una sanzione immediata. I comandi delle grandi unità provvedono a che essa abbia prontamente corso.

La giustizia penale militare è ordinariamente amministrata da tribunali militari di corpo d'armata.

Sulfa linea di tappa si costituiscono eventualmente tribunali militari di tappa nelle località designate dai comandi d'armata. Occorrendo, possono anche essere convocati tribunali militari straordinari dai comandenti di minori unità distaccate, quando si ritenga indispensabile di dare un pronto esempio e purchè il reato importi la pena di morte e l'imputato sia colto in flagrante od arrestato per fatto notorio od a clamore di popolo.

Nelle fortezze dichiarate in stato di difesa, vengono istituiti tribunali militari. Alla dichiarazione dello stato di resistenza, tali tribunali estendono la loro giurisdizione sulla popolazione civile del luogo, valendosi del concorso dei magistrati residenti nella for-

tezza.

Presso ogni tribunale è ordinato uno speciale servizio di custodia per gli imputati in istato d'arresto preventivo. Ove si trovino costituite carceri ordinarie, possono esservi rinchiusi i militari sotto processe con segregazione dagli altri detenuti.

Ogni qual volta la sede del tribunale è traslocata

altrove, devono essere pure trasportati alla nuova residenza i militari in istato di preventiva detenzione; ed a tale scopo gli avvocati fiscali militari fanno le opportune richieste al comandante di corpo d'armata

Le questioni di competenza fra due o più tribunali di guerra sono sottoposte al giudizio del comandante supremo, il quale, sentite le conclusioni del rappresentante dell'avvocatura generale militare, prende gli occorrenti provvedimenti. П.

COMANDI.

Premessa. — 38. — Il comando supremo dirige le operazioni per mezzo dei comandi delle grandi unità di guerra (armate, corpi d'armata e divisioni) e provvede ai bisogni dell'esercito mediante le intendenze (intendenza generale e intendenze di armata).

I comandi di corpo d'armata e di divisione funzionano anche come intendenze delle rispettive grandi unità, e perciò coordinano l'azione delle direzioni e degli uffici incaricati dei singoli servizi logistici.

Il funzionamento delle intendenze, le loro attribuzioni e la loro dipendenza gerarchica sono esposte nella parte II del presente Servizio in guerra.

Comandante supremo. — 39. — Quando S.M. il Re non assume personalmente il comando dell'esercito mobilitato, lo affida ad un ufficiale generale che prende il titolo di comandante supremo.

In tal caso, all'atto della nomina vengono fissate le relazioni fra il comandante e gli altri poteri dello stato.

Al comandante supremo spetta interamente ed esclusivamente la responsabilità della condotta della guerra.

La sua autorità, oltre che sull'esercito mobilitato, si estende a tutte le fortezze, a tutti i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari che si trovano nel territorio dichiarato in istato di guerra, ed anche alla Regia Marina per quanto è richiesto dalla necessità di coordinare l'azione milita

tiva su tutto il territorio anzidetto, ed ha facoltà di investirne nella misura richiesta dalle circostanze an-

che i comandanti sottoposti.

Regola i rapporti militari e politici con gli eserciti alleati e col nemico. Salvo in caso di istruzioni speciali, può concludere di propria autorità, o delegare ad autorità dipendente, l'autorizzazione di stipulare convenzioni militari, tregue, sospensioni d'armi e armistizi di corta durata. Però le convenzioni e gli armistizi che modificano essenzialmente la situazione reciproca dei belligeranti e stabiliscono preliminari per la conclusione della pace, non possono essere da lui stipulati senza il consentimento di S. M. il Re.

Ha piena faroltà di modificare la formazione di

guerra.

A lui fanno capo tutte le questioni riguardanti il personale degli ufficiali generali, le proposte di avanzamento di ufficiali e di impiegati addetti all'esercito mobilitato, le proposte di ricompense. Può sespendere dal comando o dalla carica quegli ufficiali ed impiegati che si dimostrino disadatti alle loro funzioni.

Comandante di grande unità di guerra isolata — 40. — Il comandante di una grande unità di guerra che operi con azione indipendente in uno scacchiere separato da quello ove opera il grosso dell'esercito, ha le medesime attribuzioni del comandante supremo, con quelle limitazioni che il governo avrà formulate per il caso speciale.

Capo di stato maggiore dell'esercito — Sotto capo di stato maggiore — Tenente generale medico. — 41 — Il capo di stato maggiore dell'esercito, interprete del pensiero del comandante supremo, lo traduce in ordini ed invigila sulla loro

esecuzione.

Prepara e coordina tutti gli elementi che possono giovare al comandante supremo per la condotta della guerra. È coadiuvato dal sotto capo di stato maggiore dell'esercito.

Il tenente generale medico addetto al comando supremo, oltre ad essere il consulente per la parte di sua
competenza, è a disposizione del capo di stato maggiore dell'esercito per eseguire, all'infuori della competenza dell'intendenza generale, ispezioni, e disimpegnare quegli altri incarichi relativi al servizio sanitario che le circostanze consigliassero di affidargli.
Potrà perciò essere più specialmente incaricato di
estendere la sua sorveglianza agli stabilimenti sanitari
della zona di riserva, coadiuvando il Ministero della
guerra nel provvedere a ricoverarvi malati e feriti,
nel promuovere ed indirizzare il concorso della pubblica carità e nel provvedere ai rifornimenti di materiale sanitario.

In taluni casi in cui se ne manifestasse una vera necessità, il tenente generale medico addetto al comando supremo potrà emanare direttive generali di carattere puramente tecnico per il funzionamento del servizio sanitario presso l'esercito mobilitato.

Comandanti di armata. — 42. — Le armate sono comandate da generali designati fin dal

tempo di pace con decreto reale.

Le continue relazioni esistenti in tempo di pace fra il capo di stato maggiore dell'esercito ed i comandanti designati d'armata, pongono questi ultimi in grado di interpretare esattamente il pensiero del comando aupremo. Il loro affiatamento coi comandanti delle grandi unità sottoposte, e lo studio accurato di ogni eventualità di guerra che i comandanti d'armata hanno agio di compiere fin dal tempo di pace, li mettono inoltre in condizioni di assicurare alle operazioni, fino dal principio della campagna, uno svolgimento pronto ed efficace.

Quando, all'atto o dopo il principio della guerra, si debba sostituire un comandante d'armata o si debbano formare altre armate oltre quelle di cui è prevista la costituzione fin dal tempo di pace, le nomine sono devolute al comandante supremo.

Il comandante dell'armata tiene al corrente l'intendente d'armata circa la situazione strategica, la forza, la dislocazione, i movimenti e l'impiego delle truppe; gli fa conoscere in tempo i propri intendimenti, acciò che l'intendente sia sempre in grado di ben coordinare, e tempestivamente, il funzionamento dei servizi d'intendenza alle operazioni dell'armata, e, direttamente o per mezzo del capo di stato maggiore dell'armata, gli comunica direttive, ordini ed istruzioni.

Per facilitare queste relazioni è oppotruno, che il comando e l'intendenza d'armata siano dislocati nella

stessa sede o in sedi vicine.

Il comandante dell'armata, inoltre, accorda all'intendente l'appoggio e le facilitazioni che sono a questi necessarie per. la buona esecuzione dei rifornimenti e sgomberi, e che sono compatibili colle esigenze delle operazioni.

Comandi delle grandi unità. — Ufficiali di stato maggiore. — 43. — Gli ufficiali di stato maggiore od in servizio di stato maggiore addetti ai comandi delle grandi unità, hanno per compito di coadiuvare il comandante, fornendogli i dati per l'esatto apprezzamento della situazione, traducendo i suoi concetti in ordini e curandone la diramazione. Per mezzo loro il comandante si assicura dell'esecuzione dei suoi ordini e del regolare funzionamento dei servizi.

Gli ufficiali di stato maggiore od in servizio di stato maggiore hanno il dovere di tenersi al corrente della situazione. Quando per servizio si allontanino dal comando cui sono addetti, debbono raggiungerlo a servizio compiuto al più presto possibile.

44. — Il capo di stato maggiore dirige il servizio dello stato maggiore, e ne è responsabile; ha verso di questo tutta l'autorità di un comandante

di corpo.

Pel huon funzionamento del comando è necessario che il capo di stato maggiore riceva personalmente e, se possibile, personalmente curi la diramazione degli ordini del comandante.

Gli ordini, le istruzioni e le comunicazioni scritte che, per incarico del comandante della grande unità, il capo di stato maggiore debba rivolgere a qualsivoglia autorità, devono essere da lui sottoscritte con la

formula « d'ordine ».

In caso di mancanza improvvisa del comandante, il capo di stato maggiore ne avvisa l'ufficiale al quale spetta la successione del comando, e, frattanto, dà gli ordini che possono occorrere per provvedere alle cose d'urgenza.

In assenza del capo di stato maggiore ne assume le funzioni il sotto-capo; mancando questo ne fa le veci il più elevato in grado o più anziano fra gli ufficiali di stato maggiore od in servizio di stato maggiore.

45. — L'ufficiale di stato maggiore che sia stato inviato presso una unità dipendente dal comando cui egli appartiene, per rilevarvi la situazione e riferirne, deve essere semplice spettatore dell'azione e non lasciarvisi coinvolgere, per mantenersi così in condizioni di informare opportunamente intorno alle fasil di essa.

L'ufficiale di stato maggiore che sia latore di un ordine verbale o scritto, non deve limitare il suo còmpito soltanto a quello di trasmetterlo. Essendo informato della situazione e delle intenzioni del comandante, egli deve, anche se non ne è richiesto, aggiungere quelle informazioni che a colui che riceve l'ordine possono giovare per l'adempimento del suo mandato. Quando la situazione di chi riceve l'ordine sia diversa da quella che supponeva chi l'ha dato, trasmette integramente l'ordine, facendo potare tale circostanza a

chi lo riceve, e si affretta ad informare il suo generale sul vero stato delle cose. Non deve permettersi di dare ordini in nome del suo comandante, salvo che ne ab-

bia avuto autorizzazione speciale.

Nell'adempimento de' suoi mandati l'ufficiale di stato maggiore si trova spesso nella circostanza di aver osservato fatti o raccolto dati, la cui conoscenza nell'interesse della buona riuscita delle operazioni può esser utile non soltanto al suo comandante, ma anche ai comandanti in sott'ordine. In tali casi egli ha il dovere di informarne i comandanti che incontra per via, in quanto ciò non le distolga troppo dall'attendere al proprio còmpito.

Comandi di artiglieria e del genio. — 46 — All'arma d'artiglieria, oltre all' impiego tattico delle bocche da fuoco, spetta il servizio di rifornimento dei materiali prodotti dagli stabilimenti di artiglieria dello stato o privati (armi, munizioni, carreggio, utensili da zappatori ecc.) e dei quadrupedi da tiro, e spetta inoltre il servizio di alcuni speciali trasporti.

All'arma del genio, oltre ai lavori per fortificazioni, strade ordinarie e ferrate, mezzi di passaggio su corsi d'acqua, ed a quei lavori vari di costruzione e di castrametazione che non possono essere eseguiti da altre truppe, sono affidati i servizi della telegrafia e radiotelegrafia da campo, dei telefoni, dei colombi viaggiatori, dei riflettori, degli areomobili, delle segnalazioni a grandi distanze, del rifornimento dei materiali del genio e inline il servizio di alcuai speciali trasporti a trazione animale e meccanica.

L'ispettore generale d'artiglieria e l'ispettore generale del genio sono addetti al comando supremo zome organi consulenti del comandante supremo per ciò che riguarda l'impiego delle due armi, e sono in pari tempo a disposizione del capo di stato maggiore per quanto riguarda la parte tecnica dei rela-

tivi servizi.

I comandi di artiglieria e i comandi del genio d'armata sono organi tecnici del comandante di armata per quanto riguarda l'impiego ed i servizi delle armi rispettive.

I comandi di artiglieria ed i comandi del genio di corpo di armata funzionano pure come direzioni dei rispettivi servizi e svolgono perciò direttamente coi direttori dei servizi presso le intendenze d'armata le relazioni tecniche e amministrative necessarie pei rifornimenti e sgomberi dei materiali d'artiglieria e del

genio.

Il posto che i parchi d'artiglieria di corpo d'armata devono occupare nelle operazioni è stabilito dai comandanti di corpo d'armata. In relazione a ciò ed al concetto generale dell'azione, i comandi d'artiglieria di corpo d'armata stabiliscono le modalità per l'eventuale rifornimento delle colonne munizioni. L'assegnazione delle varie sezioni delle colonne munizioni delle divisioni e delle truppe suppletive ed il loro posto nelle marce e nelle stazioni vengono stabilite dai comendanti di divisione e di corpo d'armata, e sono, occorrendo, modificate a seconda dello svolgersi dell'azione. Sulla base delle suddette indicazioni e tenendo presenti le notizie ed avvertenze che in relazione alla situazione fossero loro comunicate dai capi di stato maggiore delle grandi unità, i comandanti dei reggimenti di artiglieria danno le ulteriori disposizioni pel rifornimento dei gruppi dipendenti da parte delle sezioni per l'artiglieria ed i comandanti di brigata di fanteria o di reggimento bersaglieri danno gli ordini pel rifornimento delle cartucce alle dipendenti truppe per parte delle sezioni per armi portatili poste alla loro dipendenza.

Comandi del grosso carreggio. — 47. — L'ufficiale superiore addetto al comando di corpo d'armata ed il capitano addetto al comando della divisione pel comando del grosso carreggio dipendono

dal capo di stato maggiore della rispettiva grande unità, dal quale ricevono ordini ed istruzioni relativi all'incolonnamento, alla marcia ed alla defluenza delle impedimenta della grande unità.

Quartieri generali. — 48. — Il comandante del quartiere generale esercita l'autorità di comandante di compagnia sulla truppa del comando o dell'intendenza; provvede alla sistemazione dei vari alloggiamenti ed uffici, e invigila sulla loro sicurezza e sul buon ordine di tutto il personale che vi presta servizio.

A lui fanno capo tutti gli ordini e tutte le richieste relative all'uso di autovetture pel trasporto dei vari organi del comando o della intendenza, come pure gli ordini e le richieste relative all'uso dei cavalli da sella del drappello addetto ad alcuni comandi o intendenza.

Coordinando i vari ordini e le varie richieste, il comandante del quartiere generale impartisce i relativi ordini al comandante del drappello automobilisti ed al comandante del drappello cavalli da sella.

Sezioni treno di artiglieria. — 49. — Il comandante della sezione treno d'artiglieria dipende:

dal comandante del quartiere generale per tutto quanto ha tratto all'impiego dei carri per i vari servizì in stazione ed al loro caricamento prima degli spostamenti;

dal comandante del grosso carreggio per ciò che riguarda il posto da far prendere ai carri nella colonna e le modalità della loro marcia fino ai nuovi alloggiamenti.

Drappelli cavalli da sella. — 50. — Il comandante del drappello cavalli da sella dipende:

dal comandante del quartiere generale per quanto riguarda l'uso dei cavalli per ufficiali e per ciò che riflette l'alloggiamento del personale e dei quadrupedi;

dal comandante del grosso carreggio per quanto riguarda il posto che i vari cavalli che non seguono il comando devono occupare nella colonna delle impedimenta.

Quando un comando di grande unità si arresta per una sosta di una certa durata, i cavalli a mano degli ufficiali, sotto la responsabilità del comandante del drappello cavalli da sella, vengono riuniti in buon ordine ed al coperto dalla vista e da sorprese del nemico in luogo prossimo a quello dove è il comando.

L'ufficiale che deve far servizio a cavallo ed a cui il cavallo si renda inservibile, quando non ne abbia pronto un'altro e non possa valersi di un cavallo del drappello all'uopo addetto al comando, si serve di uno di truppa, facendo appiedare un soldato o graduato di truppa montato.

Drappelli automobilisti. — 51. — Il comandante

del drappello automobilisti riceve ordini:

dal comandante del quartiere generale per quanto riguarda l'impiego delle autovetture destinate al trasporto del comandante e degli ufficiali dei vari comandi, direzioni ed uffici e per quanto riguarda i diversi rifornimenti;

dall'ufficiale di servizio del comando per tutto quanto riguarda l'impiego delle autovetture e dei motociclisti per la trasmissione degli ordini e rapporti;

dai direttori degli uffici postali per quanto riguarda l'uso delle autovetture addette al trasporto

della corrispondenza.

Comandi delle fortezze. — 52. — Il comando delle fortezze o delle opere deve essere affidato ad ufficiali combattenti dell'esercito — o, nelle fortezze costiere (1), anche ad ufficiali dello stato maggiore della marina —; e non può mai essere esercitato, neppure transitoriamente, da militari di altre categorie, quan-

tunque con gerarchia assimilata a quelle degli uffi-

ciali predetti.

53. — Il comandante di ogni fortezza nazionale è fin dal tempo di pace, nominato con decreto reale, o designato, con determinazione ministeriale; e deve aver grado superiore al più elevato ufficiale delle truppe assegnate alla fortezza.

I comandanti delle principali opere di una fortezza nazionale risultano, di norma, designati fia dal tempo di pace in conseguenza del comando delle truppe di cui sono investiti; ma talvolta, sono invece designati

altrimenti con determinazione ministeriale.

54. — Al comandante di ogni fortezza viene notificata la nomina dei dipendenti comandanti di opere, designati dal tempo di pace; e ogni comandante designato riceve avviso dell'incarico.

I comandanti designati hanno l'obbligo di conoscere completamente le fortezze e le opere cui comandano e le disposizioni dei relativi piani di difesa.

Essi assumono il comando, se già non l'hanno, alla pubblicazione dell'ordine di mobilitazione o di un

preavviso corrispondente.

55. — A comandante di una fortezza che sia stata presa al nemico o che venga costituita durante le ostilità viene nominato un ufficiale di grado adeguato, dal comandante supremo o, per sua delegazione, dal comandante della grande unità di guerra che opera nella zona dove è situata la fortezza.

56. — Ove in una fortezza nazionale o in un'opera dipendente, alla dichiarazione dello stato sia di difesa sia di resistenza, di cui è cenno in seguito, manchi il relativo comandante previsto dal tempo di pace, assume provvisoriamente il comando l'ufficiale d'arma combattente dell'esercito — o, nelle fortezze costiere, (1) anche dello stato maggiore della marina — più elevato in grado presente nella fortezza con impiego permanente.

⁽¹⁾ Per quelle fortezze, la cui funzione è prevalentemente marittma, la denominazione di fortezza costiera è equivalente a quella di « piazza forte marittima » usata dalla marina.

Eglitiene tale comando uno a quando risulti p.

il comandante designato.

57. — Senza ordine scritto del Ministero della guerra — o, per le fortezze comandate in pace da ufficiali di marina, del Ministero della marina — nessun ufficiale, che si trovi in una fortezza o nel raggio d'azione di essa, ha il diritto di assumerne il comando, quand'anche più elevato in grado del comandante della fortezza.

Il comandante supremo può però cambiare il comandante di una fortezza o di un'opera che si trovi nella zona d'operazione su cui egli ha giurisdizione. Dei cambi fatti egli deve, non appena possibile, informare il Ministero della guerra; oppure quello della marina, se il cambiamento interessa ufficiali di marina.

58. — I comandanti distruppe di passaggio per la fortezza — e cioè non operanti nella zona d'azione della fortezza — debbono attenersi alle prescrizioni date dal comandante della fortezza, quand'anche que-

sti sia di grado inferiore.

59. — Eccezione fatta per le fortezze costiere comandate, in pace, da ufficiali di marina, il comandante di una fortezza in stato di difesa dipende dal competente comando di corpo d'armata territoriale, il quale riferisce al Ministero della guerra per quanto riflette le fortezze del proprio territorio. Le fortezze costiere (1) comandate in pace da ufficiali di marina continuano invece a dipendere dal competente comando di dipartimento marittimo o comando militare marittimo anche quando siavi dichiarato lo stato di difesa, e questo comando riferisce al Ministero della marina.

Ma quando una fortezza in stato di difesa risulta compresa nella zona d'operazione di una grande unità di guerra il suo comandante riferisce invece sempre al comando della grande unità, il quale dispone conforme alle direttive del comando aupremo (2).

A lui, personalmente ed unicamente, spetta la responsabilità sia delle operazioni militari sia di quafunque disposizione che venga attuata. Egli può sentire i pareri di qualunque autorità, dipendente o no, ma non può valersi di tali pareri per giustificare qual-

siasi propria determinazione.

Quando il comandante di una fortezza costiera sia ufficiale di marina, l'esecuzione delle operazioni di guerra terrestre deve da lui essere affidata al più elevato ufficiale combattente dell'esercito, presente nella fortezza.

61. — Il comandante deve evitare che le forze proprie e la popolazione della fortezza abbiano comunicazione col nemico; e, personalmente, deve astenersi dal trattare con l'attaccante.

Non deve assumere il comando diretto di nessuna impresa esterna alla fortezza; eccetto quando trattasi

della sortita generale.

62. — Quando una fortezza sia completamente isolata, il comandante ha facoltà di pubblicare decreti che avranno forza di legge nella circoscrizione del proprio comando, e di provvedere ai comandi e agli impieghi: non può, però, nè conferire avanzamenti nè concedere distinzioni onorifiche.

^{1&#}x27;obbligo preciso ed assoluto di prolungare la resistenza della fortezza il più a lungo possibile, procurando di attrarre a sè la maggior possibile quantità di forze nemiche e di infligger loro la più grande somma possibile di danni. Il suo còmpito è, dunque, anche di natura morale: esaltare le energie del presidio e, specialmente, della popolazione. Ma, ove quelle energie si deprimano, è suo obbligo preciso reprimere senza esitazione ogni primo indizio di sovvertimenti tendenti a premere sulle sue decisioni; non rifuggendo, ove occorra, dal dare la dimostrazione reale che, ben più efficace della azione del nemico, può essere quella repressiva del presidio stesso.

⁽⁴⁾ Vedi nota al n. 52 (2) Vedi n. 76.

63. — Una fortezza, che possa ancora comunicare con l'esterno, non può scendere a patti col nemico senza averne l'assenso esplicito ed indubbio del comando supremo.

Una fortezza od un'opera non possono capitolare se — salvo evidente, assoluta impossibilità — non

si è tentata la sortita generale.

64. — A guerra finita, appositi consigli di guerra prenderanno in esame la condotta dei comandanti delle fortezze e delle opere isolate, le quali abbiano preso parte attiva alla guerra, siano esse poi, oppur

no, state effettivamente attaccate dal nemico.

Nessuna disposizione, nè di impiego nè di avanzamento, potrà essere presa relativamente agli ufficiali che abbiano avuto in guerra carica di comandante di fort-zza o di opera isolata, se non dopo il responso del relativo consiglio di guerra. Anche le eventuali promozioni per merito di guerra saranno in tali circostanze rese definitive soltanto dopo questo responso: frattanto esse avranno però efficacia provvisoria, sotto tutti i riguardi.

Siffatti consigli di guerra saranno istituiti per Decreto Reale, componendoli in modo opportuno e a seconda delle circostanze. Saranno, di massima, esclusi da tali consigli ufficiali che abbiano, durante la guerra, avuto da operare nel raggio d'azione della fortezza.

Le deliberazioni di tali consigli sono comunicate al Ministero della guerra o della marina, e al Ministero interessato spetta di proporre a S. M. il Re quelle con-

clusioni che giudichi opportune.

Dello stato di difesa e dello stato di resistenza delle fortezze. — 65. — Una fortezza dicesi in stato di difesa nel periodo in cui si perfezionano tutte le misure atte a renderne massima la efficienza, pur avendo riguardo alle esigenze normali della vita civile. In tale periodo occorre cioè contemperare tali esigenze con quelle della difesa; di

guisa che quelle cedano a queste in modo giustamente rispondente alla intensità delle minacce nemiche.

Una fortezza dicesi invece in stato di resistenza nel periodo in cui, senza alcun riguardo a considerazioni estranee, tutte le attività militari e civili, sono esclusivamente rivolte a renderne la resistenza il più possibile tenace e dannosa al nemico.

66. — In ogni fortezza nazionale dichiarata in stato di difesa — nei modi detti in appresso — le autorità civili della zona interessata, mantenendosi in continuo accordo col comando della fortezza in modo da riuscirgli di valido aiuto, continuano a funzionare come in tempo di pace. Le misure di polizia (comprese la vigilanza sulla stampa e le precauzioni contro gl'incendi) divengono però, senz'altro, di diretta competenza del comando della fortezza. In conseguenza, quando lo giudichi necessario, questo può:

espellere dalla fortezza chiunque giudichi dannoso, o anche soltanto inutile alla difesa (e particolarmente le famiglie militari), e costringere a restarvi

chiunque giudichi utile;

vietare l'asportazione di derrate e materiali di

qualsiasi specie dalla fortezza.

Di tali misure deve essere dato preavviso alla più alta autorità civile residente nella fortezza, in tempo sufficiente perchè essa possa coadiuvare alla loro applicazione.

În caso di contestazioni, le autorità militari e civili si rivolgono alle rispettive autorità superiori, le quali

decidono.

67. — In ogni fortezza nazionale dichiarata in stato di resistenza — nei modi detti in appresso — tutti i poteri militari e civili, relativi alla zona interessata, sono a centrati nel comando della fortezza.

Le autorità civili debbono continuare a funzionare, ma nei limiti e secondo le direttive fissate dal detto comando. 68. — In ogni fortezza presa al nemico o costituita, durante le ostilità, in territorio nemico, sia essa dichiarata in stato di difesa o in stato di resistenza, si procura di far funzionare le locali autorità civili, mettendovi però a capo adatti funzionari nazionali richiesti dal comando supremo all'autorità centrale, e facendole sempre direttamente dipendere dal comando della fortezza.

69. — Lo stato di difesa si estende a tutta la zona

di paese dominata dalla fortezza.

Per ogni fortezza nazionale, tale zona — la quale deve, se è possibile, adattarsi alle circoscrizioni amministrative — è particolarmente determinata fin dal tempo di pace. Di essa è fatto cenno nel relativo piano di difesa e ne è data informazione all'atto della mobilitazione alla più alta autorità politica avente giurisdizione sulla zona stessa.

Lo stato di resistenza si estende, di massima, sulla zona considerata dallo stato di difesa, e, inoltre, ovunque le forze della fortezza siano tratte ad operare.

70. — In ogni fortezza nazionale, l'ordine di mobilitazione o un preavviso corrispondente dànno, senz'altro, origine allo stato di difesa. Nei casi di mobilitazioni speciali o parziali è determinato fin dal tempo di pace quali siano le fortezze nazionali per le quali l'ordine di mobilitazione speciale o parziale o un preavviso corrispondente danno origine allo stato di difesa.

In ogni fortezza presa al nemico o costituita durante le ostilità, lo stato di difesa incomincia al momento della sua occupazione. Come è indicato in appresso, talvolta si inizia però, senz'altro lo stato di resistenza.

Lo stato di difesa non cessa, per nessuna fortezza,

se n n allorquando sono cessate le ostilità.

71. — In ogni fortezza nazionale, secondo le disposizioni del rispettivo piano di difesa, le quali hanno in ciò carattere assulutamente prescrittivo, lo stato di resistenza comincia quando siano prossime o probabili minaccie nemiche contro di essa. Può dunque avvenire che lo stato di resistenza preceda — e quindi comprenda — lo stato di difesa.

Per ogni fortezza presa al nemico o costituita durante le ostilità si intende debbasi sempre, senz'altro, iniziare lo stato di resistenza; eccetto contraria deci-

sione del comando supremo.

Per ogni fortezza, lo stato di resistenza cessa per determinazione del comando supremo, sentito l'avviso del comando della fortezza stessa. Per prendere tale determinazione, occorre che il nemico si sia allontanato dalla fortezza, che siano già stati distrutti i lavori d'attacco, e riparati tutti i danni eventualmente arrecati alla fortezza stessa.

72. — Tanto l'inizio quanto la cessazione dello stato sia di difesa sia di resistenza sono, per ogni fortezza, notificati alla popolazione interessata per

mezzo di proclami.

Per lo stato di difesa delle fortezze nazionali essi sono compilati, d'accordo col comando della fortezza, dalla più alta autorità politica avente giurisdizione sulla zona da dichiararsi in stato di difesa, e vengono pubblicati per cura di questa stessa autorità. Per lo stato di difesa delle fortezze prese al nemico o costituite durante le ostilità in territorio nemico e per lo stato di resistenza di ogni fortezza essi sono invece direttamente compilati dal comandante della fortezza e pubblicati per sua cura.

Il proclama d'inizio deve, specificatamente, indicare l'estensione della zona che si dichiara in stato di difesa o di resistenza, e le variazioni che devono avvenire nella vita civile ed amministrativa della popola-

zione di tale zona.

La notificazione dell'inizio dello stato di difesa può talvolta essere senz'altro sostituita da quella dello stato di resistenza.

73. - In ogni fortezza nazionale che si trova in

stato di difesa, le disposizioni del piano di difesa sono impegnative. Ove il comandante della fortezza intenda scostarsene, deve ottenerne preventiva autorizzazione dall'autorità da cui egli dipende.

74. — Le forze e i mezzi assegnati a una fortezza, che, pur non risultando nella zona di operazioni delle grandi unità di guerra, si trovi in stato di difesa, non possono essere distratti per altri scopi, anche temporanei, se non per ordine scritto ed esplicito dato al comandante della fortezza dal Ministero della guerra o, per le fortezze comandate da ufficiali di marina, dal Ministero della marina.

75. — In ogni fortezza, che si trovi in stato di resistenza, il comandante della fortezza è assoluramente arbitro di operare nel modo che giudica più opportuno, con le limitazioni derivanti dalle pre crizioni del n. 76, e il piano di difesa deve soltanto valere di norma.

76. — Il comandante di una grande unità di guerra, che opera in modo indipendente, ha piena autorità anche sui comandi delle fortezze situate nella zona ove opera la grande unità, e, caso per caso, situazione per situazione, determina le relazioni reciproche tra il comando di ogui fortezza e il comando di truppe campali che operino nel raggio d'azione delle fortezze stesse, fissando, ove abbisogni, limiti di tempo e di spazio entro i quali debba sussistere l'eventuale dipendenza di uno di essi.

Siffatte determinazioni devono essere comunicate per iscritto, tanto al comandante della fortezza quanto al comandante delle truppe campali interessate. Ove; prima di sillatta comunicazione, sorgano disparità di opinioni, quella del comandante della fortezza ha prevalenza; e frattanto ambedue i comandanti debbono sollecitare disposizioni dal comando della grande unità di guerra.

Analogamente, ove ne sia il caso, il comando supremo determina le relazioni reciproche tra il comando di una fortezza costiera e il comando di forze navali che operino a portata della fortezza, e comunica tali determinazioni, per scritto, sia al comandante della fortezza sia al comandante delle forze navali interessate, sia anche, eventualmente, al comando di truppe campali che operino nelle vicinanze della fortezza stessa. Ove, prima di siffatta comunicazione, sorgano disparità di opinioni, quella del comandante della fortezza ha preponderanza, e frattanto ambedue i comandanti debbono sollecitare disposizioni dal comando supremo.

Ma, nei casi dubbi, meglio che a qualsiasi prescrizione, ciascuno deve ispirarsi a quel sentimento di abnegazione che è fra le più belle caratteristiche del militare.

77. — Riparti di truppe, o navi, o militari isolati che, non appartenendo alle forze assegnate a una fortezza, vi risultino però racchiusi quando essa sia investita o blo cata, vengono impiegati dal comandante della fortezza nel modo che egli giudica migliore e qualunque sia il grado del rispettivo comandante; ma debbono essere lasciati liberi di raggiungere la propria destinazione, non appena le circostanze lo permettano.

Comandi di corpo d'armata territoriale.

78. — Durante la mobilitazione dell'esercito i comandi di corpo d'armata territoriale sotto la dipendenza del Ministero della guerra, esercitano tutte le funzioni che loro sono dovute dai vari regolamenti per il tempo di pace e quelle altre che, per la mobilitazione, sono loro affidate dalle relative istruzioni.

Per tutto quanto concerne le operazioni di guerra, essi dipendono invece dal comandante supremo dell'esercito mobilitato e anche da quei comandanti di armata e di corpo d'ata mobilitati, ai quali, a tenore del precedente n. " sia stata delegata autorità equivalente.

L'azione dei comandanti di corpo d'armata terri-

toriale non si estende in alcun mode alle truppe

mobilitate dislocate nel territorio rispettivo.

La responsabilità delle operazioni spetta ai comandanti delle grandi unità mobilitate. Ad essi deve pertanto esser assicurato l'eventuale concorso di tutti gli altri mezzi ed elementi di forza che si trovino nel territorio nel quale operano; ed è perciò dovere dei comandanti di corpo d'armata territoriale di mantenersi costantemente in relazione coi comandi delle grandi unità mobilitate operanti nel territorio di loro giurisdizione, e di concorrere con tutti i mezzi a loro disposizione al huon esito delle operazioni di guerra ed al regolare procedere di tutti i servizi mobilitati.

Servizio interno dei comandi. - 79. - La calma in ogni circostanza è condizione indispensabile

per il buon funzionamento del comandi.

Il continuo affluire di notizie spesso gravi e talvolta contradditorie, l'inesatta interpretazione di ordini a di direttive da parte degli inferiori, le svolgersi degli avvenimenti in modo spesso contrario alle proprie previsioni, la responsabilità gravissima della condotta delle operazioni, sono tutte cause che possono talvolta produrre nell'animo dei comandanti di grandi unità periodi di febbrile tensione. Tuttavia, anche nei momenti di più gravi crisi, da nessun sintomo essi devono lasciar trasparire l'interna commozione, perchè la loro serenità in tali frangenti è necessaria per ispirare fiducia ed energia a chi direttamente li coadiuva e per mantenere elevato lo spirito delle truppe.

80. - La perdita del ripese da parte degli ufficiali addetti al comandi può essere causa delle più gravi consequenze, perchè può privarli della necessaria chiarezza di vedute e prostrare sissattamente le loro forze da ridurre minimo il loro rendimento dopo pochi giorni di campagna. Ogni comandante ha lo stretto dovere di concedersi il necessario riposo e di invigilare col più grande rigore che tutti i suoi subordinati non solo abbiano un conveniente numero di ore libere, ma ne traggano profitto per ristorare le proprie energie fisiche ed intellettuali, e si mantengano in condizione di compiere gli estremi sforzi al momento della crisi suprema del combattimento.

Tale imperiosa necessità di conservare le forze degli ufficiali che compongono un comando non può conciliarsi col bisogno di ininterrotta continuità del funzionamento dei comandi stessi senza una razionale divisione di attribuzioni, senza giudiziosi turni di lavoro e senza la cura scrupolosa di utilizzare al massimo il tempo e l'attività di ogni ufficiale.

81. - La ripartizione delle attribuzioni nell'interno di ogni comando, intendenza, direzione ed ufficio, in quanto non è tracciata dal presente Servizio in querra, ed i turni di servizio dei vari personali che vi sono addetti, devono essere stabiliti con apposito ordine di massima. Esse non devono corrispondere ad un tipo generale, ma essere studiate in modo da utilizzare nel miglior modo le particolari attitudini dei singoli componenti i comandi, intendenze, direzioni ed uffici, e da assicurare che il loro funzionamento si svolga senza scosse e nel modo più sollecito possibile.

Corrispondenza. - 82. - La corrispondenza deve essere ridotta a quanto è strettamente indispensabile; ad essa si devono sostituire, per quanto è pos-

sibile, comunicazioni verbali.

Per le questioni di competenza del comandante supremo, e in generale per tutto ciò che si riferisce alle operazioni, la corrispondenza fa capo per via ge-

rarchica al comando supremo.

I comandi di armata e di corpo d'armata corrispondono direttamente col Ministero della guerra per quanto è di competenza di questo, e con gli intendenti di armata per tutto quanto si riferisce al personale civile che presta servizio presso l'esercito. I comandanii di corpo, per le questioni amministrative. seguono le stesse norme di corrispondenza del tempo

Interruzioni ferroviarie, telegrafiche e telefoniche. — 83. — Spetta al comando supremo
dell'esercito ed ai comandi d'armata l'ordinare quei
guasti che hanno per iscopo l'interruzione di linee
ferroviarie per un tempo considerevole (settimane o
mesi) o la completa distruzione di linee telegrafiche o
telefoniche. Tali interruzioni possono pure essere erdinate da ufficiali generali comandanti di riparti automomi, per delegazione avuta dalle predette autorità.

Le interruzioni occasionali di linee ferroviarie, telegrafiche e telefoniche, per la durata di ore o di giorni, possono compiersi anche per ordine ed iniziativa dei comandi minori. Esse sono utili ed opportune, quando praticate in territorio nemico ed in caso di ritirata; in territorio nostro ed avanzando sono in massima da evitarsi.

Chi ordina od eseguisce di sua iniziativa interruzioni siffatte, ne assume la completa responsabilità e deve tosto darne partecipazione all'autorità superiore dalla quale dipende, specificando luogo, tempo ed entità della interruzione compiuta.

Qualora questa abbia per effetto la temporanea sospensione di una linea ferroviaria, telegrafica o telefonica in territorio nostro, se ne deve tosto dare avviso anche alla più prossima stazione ferroviaria o telegrafica o telefonica.

Attribuzioni dei comandi rispetto agli atti di stato civile. — 84. — Le attribuzioni dei comandi di grandi unità, di corpo, di riparto e di servizio per quanto riguarda gli atti di morte, gli atti di nascita ed i testamenti in tempo di guerra sono contenute in apposita appendice al presente volume.

Gli atti di procura, di consenso e di autorizzazione sono in guerra di competenza del commissariato; le prescrizioni che li riguardano sono contenute nella parte 11 del Servizio in guerra.

III.

SERVIZIO DELLE TRUPPE.

Distinzione del servizio. — 85. — In tempo di guerra tutti gli ufficiali, graduati e soldati sono censiderati in servizio permanente.

Il servizio della truppa si distingue in esterno e

interno.

Il servizio esterno comprende:

a) l'esplorazione e le misure di sicurezza:

b) i distaccamenti contro il nemico e, nell'attacco e nella difesa delle fortezze, i servizi e lavori molto esposti.

c) gli altri distaccamenti;

d) le guardie esterne e le scorte;

e) le fatiche armate o disarmate e, nell'attacco e nella difesa delle fortezze, i servizi e lavori mene esposti.

Il servizio interno comprende:

f) le guardie negli alloggiamenti;

g) il servizio dei viveri, dei foraggi e delle altre distribuzioni;

A) il servizio interno dei corpi e dei loro riparti. Servizio esterno. — 86. — Per il servizio esterno si comandano in massima interi riparti erganici.

Le guardie esterne, le scorte e le fatiche spettano in generale alle truppe di fanteria; vi si possono tuttavia far concorrere anche le altre armi in misura diversa, secondo la natura del servizio.

Servizio interno. 87. — Il servizio del prelevamento del pane, dei viveri e dei foraggi si fa possibilmente per reggimento, impiegandovi gli uomini e il numero di carrette e carri strettamente necessari. Sovraintende a tale servizio per tutto il reggimento l'ufficiale di vettovagliamento, e si comandano giornalmente, in massima: un sott'ufficiale per battaglione, reggimento di cavalleria o gruppo di artiglieria; un caporale e tre o quattro soldati per compagnia, squadrone o batteria. I minori riparti comandano graduati e soldati in adeguata proporzione.

In ciascuna compagn a, squadrone o batteria è designato per turno giornaliero un ufficiale subalterno a invigilare il rancio, la distribuzione delle profende ai quadrupedi, l'abbeverata ai medesimi, il pagamento del soldo alla truppa e quelle altre operazioni interne a cui non debbono per ordine superiore assistere tutti gli ufficiali. Egli è coadinvato da un sergente o ca-

porale magg ore e dal caporale d giornata.

All'ora della ritirata, in ciascuna compognia, squadrone o batteria si fa la chiamata per verificare se

tutti sono presenti.

Uniforme. — 88. — In massima nei servizi armati e in quelli interni da eseguirsi a distanza dagli alloggiamenti la truppa è in completo assetto di guerra; se autorizzata a lasciare lo zaino, toglie dal medesimo e colloca nella borsa i viveri di riserva ed i pacchetti di cartucce. Per i servizi interni da eseguirsi nel raggio degli alloggiamenti o ad immediata vicinanza di essi, la truppa può essere disarmata.

Turni di servizio — 89. — Le truppe concorrono ai vari servizi per turno, sempre quando le circostanze non consiglino diversamente.

Per norma, il servizio esterno ha la precedenza sul servizio interno, e i turni delle varie specie di servizio si seguono nello stesso ordine indicato al n. 85.

In marcia, il cambio delle truppe nel servizio di guardia e nel servizio interno di compagnia, squadrone o batteria si fa all'arrivo in ciascuna tappa. Nei soggiorni si fa ogni 24 ore, possibilmente dopo l'ultimo rancio.

I servizi nell'interno degli alloggiamenti si considerano come compiuti quando hanno avuto un principio di esecuzione; quelli fuori degli alloggiamenti, quando si siano oltrepassati i limiti di questi.

Il cambio di turni fra due militari e le esenzioni sono vietate, tranne per i ser izi che si compiono nel-

l'interno degli alloggiamenti.

L'ufficiale che esercita un comando od impiego superiore al proprio è esente dai turni di servizio con gli ufficiali del proprio grado, nè riprende i turni che nel frattempo gli siano toccati, ma non fa turno con gli ufficiali del grado di cui fa le veci, se non venga espressamente ordinato.

Per quanto è possibile, si deve evitare che due ufficiali della stessa compagnia, squadrone o batteria siano comandati a servizi diversi che li alfontanino contemporaneamente dal lorò riparto per più di 24 ore. In tal caso il meno anziano è esente dal servizio

che gli spetterebbe.

Istruzioni. — 90. — Si approfitta dei periodi di riposo d'una certa durata per continuare adimpartire alle truppe le istruzioni più importanti.

COLLEGAMENTO FRA COMANDI E TRUPPE.

Premessa. — 91. — Una delle condizioni essenziali perchè le forze singole degli elementi che, costituendo l'esercito, cooperano per un fine comune, possano comporsi in quel « fascio irresistibile di energia collettiva » cui le Norme generali per l'impiego delle grandi unità di guerra accennano, è che una corrente di pensiero discenda in modo regolare e continuo dai comandi agli elementi che devono tradurre in atto i concetti di questi, e che, con pari regolarità e chiarezza, affluiscano dalle truppe ai comandi comunicazioni su cui questi possano sicuramente fondare pronte ed opportune decisioni.

Perchè tutto ciò sia praticamente possibile e perchè ne derivino l'efficace indirizzo delle operazioni e lo svolgimento di queste secondo la volontà dei capi, de-

vonsi scrupolosamente curare:

 a) la forma degli ordini, dei rapporti e di tutte le comunicazioni in genere;

b) i mezzi e gli accorgimenti per il tempestivo

sicuro loro recapito.

Di tali argomenti appunto si occupa il presente capo IV.

A) ORDINI.

Generalità. — 92. — Il soperiore comunica la propria volontà all'inferiore per mezzo di ordini. Hanno in guerra particolare importanza: gli ordini di operazione, quelli cioè che riflettono!"impiego delle

ruppe (marce, sicurezza, esplorazione, combattimenti, ecc.); gli ordini pei servizi, riguardanti l'azione dei vari elementi dipendenti dalle intendenze e direzioni; infine gli ordini di massima, i quali contengono, relativamente alle truppe o ai servizi, disposizioni di carattere continuativo destinate a restare in vigore per un periodo di tempo abbastanza lungo.

Quando il superiore vuol chiarire il concetto contenuto in un ordine, si vale di istruzioni; queste sono specialmente usate per fissare alcuni particolari di esecuzione che, concernendo uno o pochi comandi, non sarebbe opportuno comprendere in un ordine generale.

Quando per la mancanza di dati o per la natura stessa della missione affidata all'inferiore, il superiore reputi opportuno di indicargli soltanto lo scopo da conseguire, lasciandogli ampia libertà di esecuzione e limitandosi a fornirgli quelle informazioni e quei criteri di condotta che possono metterlo in grado di operare

con discernimento, si vale di direttive.

93. — Gli ordini, le istruzioni e le direttive possono essere dati verbalmente, per iscritto, per telefono, per telegrafo o per mezzo di segnali. Le speciali contingenze in cui i comandi e le truppe si trovano, il tempo ed i mezzi disponibili, fanno a volta a volta dare la preferenza all'uno od all'altro dei detti modi di comunicazione. Ad ogni modo, si devono dare per iscritto gli ordini che hanno siffatta importanza da rendere necessario che ne rimanga traccia; e pertanto, sul campo di battaglia, si devono mettere in iscritto gli ordini alquanto lunghi o che impegnino gravemente la responsabilità di chi deve eseguirii.

L'ordine verbale è in massima dato direttamente a chi deve eseguirlo. Quando eccezionalmente occorra fare uso di intermediari, questi devono essere persone intelligenti; preferibilmente ufficiali, specie se l'ordine è importante. Chi dà l'ordine verbale deve assicurarsi the sia stato perfettamente compreso; colui che lo rice se che deve trasmetterlo. Drende appunti o, quando si tratti di ordine importante, rilegge gli appunti a colui che glie lo ha dato. Ai latori di ordini verbali, che siano militari di truppa, deve essere sempre fatto ripetere l'ordine prima di lasciarli partire.

L'ordine scritto è conservato da chi lo riceve; chi lo spedisce ne tiene copia. Se scritto a matita, deve alla prima occasione essere ricoperto con materia che conservi la scrittura (latte, chiara d'uovo, gomma diluita, ecc.).

Compilazione degli ordini. — 94. — Ciascun comandante dà gli ordini in proprio nome, quand'anche essi non siano che la ripetizione di ordini superiori.

E' ammesso che in taluni casi d'urgenza, per risparmio di tempo, i comandanti di minori unità invino ai proprì dipendenti copia dell'ordine ricevuto dal comando superiore, limitandosi ad aggiungere in calce le particolari disposizioni esecutive di propria competenza. Tali disposizioni complementari possono anche esser date verbalmente.

95. — L'ordine: non deve scendere a particolari, che in qualsivoglia modo possano invadere il campo di azione o menomare l'inizia iva di chi deve eseguirlo; a questo dev'essere lasclata la più ampia facoltà di scegliere 1 modi più opportuni per l'adempimento del proprio mandato;

deve essere chiaro e preciso in modo da non ammetere ambiguità; la responsabilità della cattiva interpretazione di un ordine ambiguo o indeterminato spetta interamente al superiore che lo ha dato.

Compatibilmente con la chiarezza e con la precisione, l'ordine deve esser breve; deve cioè comprendere quanto è indispensabile; niente di più e niente di meno. In ogni caso l'ordine deve essere imperativo, ed evitare di enumerare le varie eventualità possibili e di provvedere per ciascuna di queste.

96. — Un ordine di operazione, prescindendo dalle aggiunte che casi speciali possono consigliare, comprende in massima:

un cenno sulla situazione (in quanto possa interessare coloro cui l'ordine è diretto);

il compito che si affida, o l'obiettivo che si vuol conseguire;

il concetto secondo cui il comandante intende operare:

la ripartizione dei compiti e delle forze;

le disposizioni relative ai servizi, in quanto si connettano con l'operazione;

il luogo dove il comando si troverà e, occorrendo, quello dove debbonsi mandare i rapporti e le informazioni:

le disposizioni per la rapida e sicura trasmissione delle notizie.

Questa enumerazione, naturalmente, non ha carattere rigidamente prescrittivo.

Negli ordini pel combattimento non si deve far cenno di disposizioni per la eventuale ritirata; esse si comunicano soltanto alle autorità direttamente dipendenti e in via interamente confidenziale.

97. — Se un ordine di operazione considera operazioni speciali, o distaccamenti, è necessario indicare chi ha il comando dei riparti che partecipano alla operazione speciale e che compongono il distaccamento e da quale comandante il distaccamento stesso direttamente dipende. Lo stesso deve farsi quando si mandano rinforzi.

98. — Gli ordini di operazione devono considerarsi come documenti riservati, da custodirsi perciò con scrupolosa cautela.

Non sempre è necessario, specie quando si tratti di considerevoli forze operanti, che tutti i comandi ricevano comunicazione scritta del concetto generale secondo il quale il comando superiore intende operare; ciò può dare luogo a gravi conseguenze nel caso in cui l'ordine di operazione cada nelle mani del nemico, svelando a questo innanzi tempo il piano ge-

nerale dell'azione. In molti casi è dunque necessario e sufficiente, che a ciascun comando in settordine si comunichi solo quanto è indispensabile perchè esso possa efficacemente cooperare al conseguimento di un determinato scopo parziale (beninteso, a condizione che la funzione coordinatrice del comando superiore sappia e possa assicurare la convergenza delle singole azioni verso il comune obiettivo).

Quando il comando superiore intenda seguire l'ora detto sistema, si possono fare opportuni stralci dell'intiero ordine di operazione, ovvero compilare distinti ordini particolari. In tali casi, non solo conviene che in ciascuno di questi stralci (od ordini particolari) sia fatto anche un cenno di quanto si giudica necessario perchè chi riceve l'ordine possa collegare l'azione propria con quella degli altri comandi, ma si deve altresi provvedere, quan lo occorra di mutare taluno degli ordini particolari, ad informare tutti coloro cu tali mutamenti possano più o meno direttamente interessare, nei riguardi del collegamento.

99. - Quando in un ordine di operazione è detto, senz'altre indicazioni particolari, che un riparto deve raggiungere una certa località, si intende che in detta località si devono trovare i suoi elementi più avanzati, ovvero la testa del riparto, se questo muove ed opera riunito.

Quando si designano riparti incompleti, è necessario indicare gli elementi loro mancanti (esempio: « 60º fanteria meno due compagnie »).

Quando la trasmissione di un ordine di operazione esige un certo tempo, durante il quale si presume che la situazione possa mutare, ovvero quando l'esecuzione dell'ordine dipenda da circostanze che non possono essere previste, occorre limitare al minimo le particolari prescrizioni esecutive, o meglio limitarsi a dar semplici direttive, facendo completo affidamento sul buon criterio di chi deve «seguirle.

100. - La compilazione degli ordini, delle istruzioni e delle direttive non può mai riuscire perletta e dar luogo ad operazioni di esito felice, se chi compila tali comunicazioni, prima di accingersi a fissarne i particolari, non si sia formato nitido e limpido nella mente il concetto della operazione che vuol far compiere, e non sappia impedire che gli obiettivi secondari ed accessori tolgano all'inferiore la visione del princip le scopo da conseguire.

101. — Scritta qualsiasi comunicazione, conviene che il compilatore procuri di mettersi mentalmente al posto di chi deve operare in conseguenza, per rendersi ben conto se essa fornisca gli elementi necessari e sufficienti per operare con discernimento. Può, inoltre, esser talvolta opportuno di far esaminare la comunicazione stessa a persona estranea alla compilazione, per vedere se questa sia da essa interpre-

tata nel senso voluto dal compilatore.

Negli ordini impartiti personalmente, giova al superiore la conoscenza dell'inferiore per adattare l'ordine alla intelligenza, al carattere ed alla capacità professionale del medesimo.

Comunicazione degli ordini - 102. - Gli ordini si comunicano per via gerarchica. Quando ciò non sia possibile, chi li dà ne informa le autorità intermedie. Anche l'inferiore che riceve un ordine non per la via gerarchica, mentre ne cura l'esecuzione, deve ragguagliarne al più presto il superiore immediato.

103.- L'inferiore, che riceva contemporaneamente ordini contradditorî e che non abbia tempo e modo di assumere informazioni, per stabilire a quale convenga attenersi, si regola, per la esecuzione, secondo il proprio criterio, prendendo norma della situazione del momento, ed avendo sempre ben presente lo scopo che si vuol conseguire.

La data e l'ora della spedizione degli ordini e la provenienza di essi gli valgano di guida nella sua risoluzione. Di questa e dei motivi che l'hanno determinata, informa subito i superiori, da cui ha rice-

vuto gli ordini.

Quando l'inferiore riceve direttamente da un proprio superiore un ordine che non sia d'accordo con ordini precedentemente ricevuti da altri superiori, deve far notare al primo tale fatto, affinchè questo, dopo aver preso conoscenza degli ordini precedenti, possa giudicare della convenienza, o non, di mantenere quello da lui stesso dato, od anche di modificarlo.

Moduli per gli ordini; indicazioni da porvisi. — 104. — Per gli ordini emanati da comandi, intendenze ed uffici serve il modulo, allegato n.8, dalquale risulta che in testa all'ordine devono essere in-

dicati:

l'autorità che emana l'ordine;

il luogo, la data e l'ora di spedizione;

il numero progressivo (o di protocollo) dell'ordine:

la carta topografica cui l'ord ne si riferisce, quando sia diversa da quella militare in dotazione. (1)

L'oggetto dell'ordine;

gli indirizzi, avvertendo che, quando un medesimo ordine è inviato a più persone, queste devono essere indicate in ciascuna copia affinehè ognuna delle autorità che lo riceve sappia pure quali altre autorità ne hanno conoscenza;

l'ora di ricevimento, da scriversi per parte di chi riceve l'ordine nell'atto stesso in cui il latore glie ne

fa la consegna e ritira la ricevuta.

Per maggiore chiarezza e per agevolare i richiami, conviene numerare i periodi dell'ordine, ponendo in testa ciò che è più importante e raggruppando nello stesso numero tutte le prescrizioni e norme che si riferiscono al medesimo oggetto.

L'ordine è di solito chiuso in una busta; su questa si ripete l'indirizzo e si scrivono le eventuali indicazioni relative all'urgenza della trasmissione. Detta busta serve di ricevuta e perciò porta anche le indicazioni relative alla consegna.

105. — Per gli ordini che si danno sul terreno, si adopera, senza husta, il modulo, allegato n. 9, stampato su carta rigala a quadretti di mezzo centimetro

di lato.

Nella parte interna si scrivono: il comando che spedisce l'ordine; il numero di questo, il luogo, la data e l'ora di spedizione e di ricevimento; l'autorità alla quale esso è diretto; il testo; la firma. Sulla parte esterna si ripete l'in lirizzo e si segnano le eventuali indicazioni relative all'urgenza della trasmissione.

La ricevuta staccabile viene ritirata dal latore dell'ordine: il ricevente vi scrive il numero dell'ordine, il luogo, il giorno e l'ora in cui gli è stato recapitato.

Preavviso. — 106. — Sovente la compilazione degli ordini richiede qualche tempo; în tali casi può talvolta convenire di preavvisare le truppe dell'ora approssimativa nella quale dovranno essere pronte a muovere, affinchè abbiano modo di fare i preparativi necessari, senza peraltro aggiungere ulteriori indicazioni, per evitare i contr. rdini e per impedire che il contenuto dell'ordine sia prematuramente divulgato.

B) RAPPORTI.

Generalità, — 107. — L'inferiore fa noti al superiore gli avvenimenti ai quali ha partecipato, o dei quali è stato testimone, e le notizie sulla propria situazione, sul nemico e sul terreno, per mezzo di rapporti.

I brevissimi rapporti compilati durante lo svolgersi di un'operazione ed immediatamente inviati al

⁽¹⁾ Alla scala di 1:100.000.

superiore prendono più propriamente il nome di

108. — Tutti i riparti di truppa e tutti gl'individui isolati, che nell'adempimento della loro missione, senza peraltro lasciarsi distrarre da questa, si trovino in condizione di procurarsi utili informazioni, hanno il dovere di raccoglierle e di trasmetterle ai superiori da cui dipendone, comunicandole anche a quelli che primi incontrano se si tratta di aotizie importanti.

Le truppe che prime occupano un paese nemico, sequestrano tutte le corrispondenze, così private come ufficiali (lettere, giornali, telegrammi) e le rimettono ai proprii superiori, esaminandole prima se ne hanno il tempo. Buona fonte di notizie sono, nel complesso, gli abitanti, i disertori, i prigionieri (bisogna però interrogarli separatamente con particolare abilità, esaminare attentamente le lore carte, cercar di vagliare e coordinare le notizie che si ricavano); anche la cattura di piccioni viaggiatori ed arcomobili nemici può dare preziose informazioni.

Si cercherà sempre di poter stabilire le unità cui appartengono i prigionieri ed i disertori, e quali siano gli ultimi loro alloggiamenti, la provenienza, il percorso ultimo compiuto.

Tutte le notizie di qualche importanza fanno capo anche all'*Ufficio Informazioni* del comando supremo, o ai delegati di tale ufficio presso il comando delle armate che operano isolate.

Compilazione del rapporti e degli avvisi. — 109. — Nei rapporti si deve con ogni cura distinguere quanto fu direttamente verificato e si può quindi con certezza affermare, da ciò che sembra soltanto probabile o fu ricavato da informazioni ricevute. Di queste ultime notizie bisogna indicare la fonte ed il valore.

E' utile aggiungere ad ogni avviso la copia o il sunto dell'avviso precedentemente igviato, sempre

quando non si abbia la certezza che questo sia giunto a destinazione.

La descrizione dei luoghi è opportuna solo nel caso che le carte di cui fa uso il superiore non siano sufficientemente chiare ed esatte.

Allorquando si riferisce intorno a truppe nemiche è importante indicarne, per quanto è possibile, la forza, e dare informazioni il più possibile esatte sulle loro posizioni

110. — Gli schizzi che possono occorrere per agevolare l'intelligenza dei rapporti allorché non riesca
efficace il semplice riferimento alla carta topografica,
devono essere fedeli, chiari, ma della massima semplicità. Più che alla bontà del disegno, si deve hadare a
dar rilievo a quei soli particolari che veramente interessano. Di solito pochi tratti segnati con buon criterio sul margine del rapporto sono sufficienti allo
scopo. Per l'indicazione delle truppe sugli schizzi si
usano i segni convenzionali e si possono adoperare le
abbreviazioni dell'allegato n. 10.

In talune contingenze possono anche riuscire utili gli schizzi panoramici muniti di opportune annotazioni.

111. — Quando l'urgenza o le circostanze consiglino di non seguire la via gerarchica nella trasmissione dei rapporti, chi li manda deve, appena possibile, informarne le autorità intermedie.

112. — Per gli avvisi che si mandano durante le operazioni, si adopera lo stesso modello (allegato n. 9) indicato per gli ordini.

In ogni comando di grande unità può giovare che durante il combattimento un ufficiale, sotto la responsabilità del capo di stato maggiore, segni su una carta le posizioni che dal complesso delle informazioni risultano occupate dalle proprie truppe e dalle truppe nemiche nei momenti più salienti dell'azione; ciò perche al comandante riesca più facile di abbracciare con uno sguardo l'insieme dell'azione stessa.

Rapporti periodici scritti. — 113. — 0 mi comandante di unità o di distaccamento, che abbia una certa importanza per forza e per compito assegnatogli, riferisce due volte al giorno sulla situazione al comandante superiore; ciò anche quando non siano avvenuti fatti nuovi, essendo importante per il superiore anche il sapere in quali punti la situazione non è cambiata.

Rapporti dopo fatti d'arme. — 114. — Dopo un combattimento, i comandanti di divisione e di corpo d'armata, valendosi delle informazioni avute dai loro dipendenti, trasmettono alle autorità superiori un breve rapporto sugli avvenimenti, facendo cenno essenzialmente degli ordini ricevuti, delle disposizioni date, della parte presa nel combattimento e della situazione finale, e indicando le ore in cui si sono svolte le principali fasi dell'azione.

Di poi, e tosto che è possibile, i comandanti di corpo, i capi di servizio e i comandanti delle grandi unità tra-mettono gerarchicamente alle autorità superiori una particolareggiata relazione dei fatti.

I corpi e i comandi, insieme con i rapporti, trasmettono gli elenchi delle perdite (per gli ufficiali indicano anche il nome) usando le tabelle mod. 141 e 142 del catalogo, e le propose di ricompense. Le ricompense hanno efficacia soltanto quando sono date con scrupolosa giustizia e con la maggior possibile prontezza.

Rapporto verbale presso i comandi. — 115.

— Sempre che le distanze degli alloggiamenti lo rendano molto agevole, presso i comandi di divisione e di corpo d'armata, all'ora da questi indicata, ha luogo ogni giorno il rapporto verbale.

Al rapporto verbale della divisione intervengono gli aiutanti di campo delle brigate, l'aiutante maggiore del reggimento di artiglieria, un ufficiale della compagnia zappatori del genio, un ufficiale del riparto di cavalleria eventualmente assegnato alla di-

visione, ed i capi degli uffici di sanità e commis-

Al rapporto di corpo d'armata intervengono: un ufficiale di stato maggiore per ciascuna divisione; un ufficiale per ciascuno dei comandi di artiglieria e genio; un aiutante maggiore per ciascuno dei reggimenti di bersaglieri, cavalleria e artiglieria delle truppe suppletive, sempre quando queste unità non siano messe alla dipendenza dei comandi di divisione; infine un ufficiale per ciascuna delle direzioni di sanità e di commissariato, ed un ufficiale dell'ufficio di veterinaria.

Tali ufficiali devono essere esattamente informati della situazione delle rispettive unità e dei servizi cui sono addetti, allo scopo di poter fornire tutti i chiarimenti o le informazioni che siano loro richieste.

Essi prendono nota degli ordini verbali che ricevono. Quando si tratti di ordini importanti è necessario che chi li dà si faccia dar lettura degli appunti presi dai singoli ufficiali, allo scopo di evitare equivoci o malintesi.

Al rapporto si riscontrano anche gli orologi, affinchè tutte le truppe ed i servizi abbiano l'ora del comando; l'ora si assume normalmente dalle stazioni ferroviarie o dagli uffict telegrafici.

Quando ha luogo il rapporto verbale accennato, esso sostituisce una delle comunicazioni giornaliere

prescritte dal n. 413.

Situazioni periodiche. — 116. — Le situazioni periodiche da trasmettersi alle autorità superiori devono essere ridotte al minimo possibile. Di solito basta: che ogni mattina tutti i corpi o riparti combattenti trasmettano gerarchicamente al comando di corpo d'armata un cenno sommario sui combattenti disponibili, escludendo dal computo dei presenti tutti coloro che per qualsiasi ragione non siano nelle file, e che, inoltre, ogni domenica tutti i corpi

o riparti trasmettano gerarchicamente alla stessa auto-

rità una situazione settimanale della forza.

I comandi dei corpi d'armata riepilogano le situazioni e le trasmettono al comando di armata in duplice copia; una di queste è trasmessa al comando supremo completata delle indicazioni riferentisi ai comandi, truppe e servizi alla diretta dipendenza del comando d'armata.

I modelli per compilare tali situazioni sono gli

allegati n. 11, 12 e 13.

Diario. - 117. - Tutti i comandi, fino a quelli dei corpi, comprese le intendenze e le direzioni dei servizi devono tenere al corrente un diario storico-militare (allegato n. 14) dal giorno dell'ordine di mobilitazione fino a quello in cui si è compiuto il rinvio in congedo delle classi richiamate sotto le armi.

In esso, con brevi appunti, sono descritti giorno per giorno gli ordini ricevuti o dati, le operazioni eseguite, le truppe effettivamente impegnate e lo stato

atmosferico.

Al diario devono essere allegati gli ordini ed i rapporti scritti e ricevuti, gli appunti presi su ordini importanti ricevuti verbalmente, le minute degli ordini impartiti e le ricevate di quelli che si ricevono dai messi.

Le frazioni di corpo distaccate tengono il diario

per tutta la durata del loro distaccamento.

Il diario deve essere scritto a penna, verificato e firmato ogni giorno (dal capo di stato maggiore se trattasi di comandi di grandi unità od intendenze, dai comandanti e direttori di servizio in ogni altro caso).

La maggiore esattezza è di rigore nella compilazione di questi diari i quali, in alcuni casi, possono essere i soli documenti certi che si riferiscano

ad una determinata azione di guerra.

In ogni grande unità, il capo di stato maggiore, sotto la propria responsabilità, fa tener nota da uno degli ufliciali degli ordini o rapporti, scritti o verbali, che il comandante manda o riceve, affinchè ne rimanga traccia, facendo segnare anche il nome del messo e l'ora di spedizione e di ricevuta. Lo stesso ufficiale tien nota delle ore nelle quali si svolgono le principali fasi del combattimento.

Le su dette note saranno annesse al diario del

comando.

Finita la campagna, l'originale del diario e dei rapporti che vi sono annessi è mandato al comando del corpo di stato maggiore.

(C) CORRISPONDENZA IN GUERRA.

Prescrizioni comuni. — 118. — L'accuratezza nella parte formale delle comunicazioni scritte scambiate fra superiori ed inferiori ha una stretta connessione con il contenuto delle comunicazioni stesse e si riflette nella chiarezza d'interpretazione e nella speditezza dell'esatto recapito; concorre dunque in più modi ad agevolare il buon audamento delle operazioni che su di esse si fondano.

La terminologia usata nella corrispondenza deve essere in perfetta analogia con quella usata nelle norme, nei regolamenti e nelle istruzioni ufficiali.

Ogni ripetizione o citazione di tali pubblicazioni

deve però essere evitata.

119. - Nelle comunicazioni scritte non si devono usare abbreviazioni; quelle sole che si considerano nell'allegato 40 sono permesse per l'indicazione delle truppe sugli schizzi, ma non è neppure obbligatorio farne sempre uso.

Nel testo delle comunicazioni telegrafiche i numeri e la punteggiatura devono essere espressi in tutte lettere. La punteggiatura deve però essere per quanto possibile semplifi ata impiegando la formula di sepa-

razione « stop » (punto fermo).

120. — La scrittura deve essere tale da potersi leggere facilmente anche con scarsa luce; la firma deve essere preceduta dall'indicazione del grado e della carica e riusoire perfettamente legibile così che nessun dubbio possa nascere circa la persona che spedisce l'ordine, o rapporto od avviso.

121. — Si indicano le giornate con la data del calendario; per le ore, si segue la numerazione da zero a 24. Le date e le ore più importanti si devono esprimere tanto in cifre quanto in lettere. Le espressioni: oggi e domini si completano con altre indicazioni (esempio: domani, 5 ottobre) Le notti devono essere precisate con due date susseguentisi (esempio: notte 25-26 novembre 1911).

122. — In tutte le comunicazioni scritte e verbali riguardanti posizioni di truppe (nostre o avversarie) si procederà, di regola, dalla parte corrispondente alla destra delle nostre truppe. Occorrendo o giovando regolarsi diversamente, se ne farà — se necessario — esplicita indicazione.

123. — Nelle comunicazioni scritte, bisogna riferirsi alla carta topografica militare, in dotazione (1). Quando la dotazione di guerra comprenda più carte, per evitare egni equivoco si deve indicare qual'è quella di cui si fa uso.

I nomi di località si devono scriverè nell'identico modo come sono scritti sulle carte topografiche, anche se il nome che queste recano non sia quello usato dagli abitanti del luogo. In tal caso, dopo aver fatto uso del nome segnato sulle carte, si deve però aggiungere: « (conosciuto nel paese sotto il nome di...) ».

Per le località che hanno nome doppio, o un nome seguito da altre indicazioni, bisogna indicare il nome completo.

Quando vi siano più lo alità di egual nome (ve ne sono quasi sempre nella stessa regione), occorre indicare in modo particolareggiato e preciso quella che si vuole designare.

Per località malagevoli a individuarsi sulla carta, bisogna facilitare la ricerca aggiungendo l'indicazione dei punti vicini più appariscenti o più noti o, nelle carte quadrettate, la lettera e il numero del quadretto

in cui la località si trova. Si devono evitare le indic

Si devono evitare le indicazioni che possono ingenerare dubbi. Valgono perciò queste norme: riferirsi ai punti cardinali invece di usare le espressioni di avanti, indietro, all'altezza, sul rovescio ecc., le quali nulla indicano di preciso; usare le indicazioni destra e sinistra solamente per designare le rive di un fiume, aggiungere altre indicazioni per i nomi che sulla carta sono ripetuti e per i punti segnati sulla carta con la sola quota; determinare le strade coi nomi di due o più località, indicandole nell'ordine determinato dal senso in cui si deve procedere.

Occorre avere cura speciale nell' individuare i hivi delle strade e gli shocchi da abitati, da hoschi ecc.

Quando per necessità si debbano usare espressioni simili a questa « presso la tale lettera del tale nome » bisogna sottolineare la lettera indicata (esempio: « seconda a di Carpaneto) ».

D) TRASMISSIONI.

Mezzi di trasmissione. — 124. — Le comuniezzioni fra comandi, truppe e servizi possono essere attuate:

per mezzo della telegrafia elettrica (con o senza fili) ed ottica;

per mezzo del telefono; per mezzo di piccioni viaggiatori; per mezzo della posta;

per mezzo di messi a piedi, a cavallo, con vettura, in bicicletta, in motocicletta, in automobile e in arcomobile

⁽⁴⁾ Vedi n. 104.

Nel presente capitolo si danno prescrizioni particolari per il recapito eseguito da messi, e norme generali circa l'uso degli altri m-zzi il cui funzionamento ed impiego è indicato da altri regolamenti.

125. — Importa ad ogni modo che l'impiego dei diversi mezzi sia fatto in guisa da rispondere alle peculiari esigenze del momento, in relazione alle singole caratteristiche di ciascuno ed in modo da ripartire giustamente il lavoro evitandone il sovraccarico su un solo mezzo.

Ogni ordene importante conviene sia trasmesso con due o più mezzi diversi o con messi avviati per vie differenti, quando il cammino debba farsi in terreno difficile o di notte o con tempo cattivo o fra popolazioni ostili o in un paese perco so da pattuglie nemiche. Questa precauzione è di solito opportuna sul campo di battaglia.

126. — Per facilitare i recapiti degli ordini e delle notizie, i vari comandi sono segunti dalle rispettive insegne, le quali però nei luoghi di sosta vanno situate in guisa da essere sottratte, per quanto è possibile, alla vista del nemico o delle spie. Tali insegne

sono indicate nell'allegato n. 43.

127. — La trasmissione per telegrafo elettrico o per telefono (audizione diretta) può essere assai proficua per risparmiare gran numero di me-si, ma non si deve abusarne per non lasciarsi trarre ad invadere il campo delle attribuzioni dei subordinati. Per il telegrafo, in particolare, devesi anche aver presente che l'ingombro delle stazioni può ostacolare e ritardare la trasmissione di ordini e di notizie della maggior importanza.

Se vi è timore che il nemico sorprenda la corrispondenza, si cifrano i fonogrammi ed i telegrammi; questa precauzione si usa sempre per i radiogrammi importanti.

128. — La trasmissione per mezzo di apparati ottici da campo è sempre raccomandabile per le brevi distanze e può essere impiegata finanche nella stessa zona di combattimento. Essa è particolarmente utile nel terreno di montagna.

129. — La trasmissione con la telegrafia ottica a segnali serve essenzialmente nella zona di combattimento, e si impiega per collegare fra di loro le minori

fraz oni delle truppe.

Il regolamento sulla telegrafia a segnali dà le

norme relative a tale trasmissione.

130. — Ricevuto per telefono o con qualsiasi telegrafo un ordine, la stazione ricevente ne ripete alla trasmettente la data (giorno e ora) e le cifre o parole che indicano giornate, comandi e riparti.

Le autorità mittenti esigono inoltre la ripetizione integrale degli ordini ai quali annettono particolare

importanza.

131. — Si ricorda che l'impiego dei piccioni viaggiatori è impedito dalla oscurità ed ostacolato dal vento contrario, dalla pioggia, dalla nebbia, dal fuoco d'artiglieria e di fucileria; ad essi si ricorre in mancanza di altri mezzi e particolarmente nelle fortezze assediate, nel recapito di notizie raccolte da piccole pattuglie di cavalleria e ciclisti o da areomobili.

132. — La posta si adopera per le comunicazioni meno argenti; tuttavia, quando il servizio sia compiuto con automobili, l'impiego della posta può in determinate ore della giornata assicurare un recapito sufficientemente pronto di ordini e di rapporti, e dar modo di economizzare numerosi altri mezzi di trasmissione. Si deve però avvertire di non turbare mai il regolare funzionamento del servizio imponendo agli autopostali e alle vetture da posta delle attese, sia pur brevissime, per ultimare la compilazione o la chiusura di ordini o rapporti.

Trasmissioni con messi.—133.— Quanto più un ordine è importante ed il recapito è difficile, tanto più occorre che il messo sia idoneo allo scopo per coltura militare, intelligenza, vigoria, ardire, sagacia.

Gli ordini ed i rapporti importanti si trasmettono,

finchè è possibile, per mezzo di ufficiali.

Le autorità superiori possono chiamare presso di sè altri ufficiali o graduati delle unità dipendenti per facilitare la trasmissione degli ordini durante le marce. Ciò deve però essere fatto con la massima parsimonia.

134. — I messi a piedi servono solo in mancanza dei mezzi più rapidi ed in terreni altrimenti impraticabili.

Gli abitanti del paese, se fidati, possono rendere ot-

timi servizi come messi.

I messi a cavallo sono utili nelle trasmissioni a traverso terreno vario; sulle strade invece, sempre che sia possibile, sono da preferirsi i ciclisti, i quali rendono ottimi servizi anche su vie mediocri; nelle trasmissioni su lunghi percorsi è però bene non far assegnamento, da parte di ciclisti, su una velocità media maggiore-di 12 km. all'ora.

I messi a piedi o a cavallo, quando possa esservi pericolo di sorpresa, sono accompagnati da una scorta; se la regione non è bene conosciuta, giova fare accompagnare i messi a piedi da guide del paese.

possa sfruttare la velocità, de ono essere impiegati su strade buone e rese sicure dalla presenza di truppe amiche, ma in ore in cui dette strade non siano ingombre da colonne in marcia. Pertanto in molti casi è preferibile far loro percorrere un itinerario alquanto più lungo, anzichè avviarli per strade in cattive condizioni o troppo frequentate. Per le trasmissioni con automobili su lunghi percorsi, è prudente non contare su una velocità media superiore ai 30 km. all'ora; analogamente, dai motocicli (assai più soggetti a guasti) è bene non attendersi un rendimento medio superiore ai 20 km. all'ora.

Su linee di collegamento fra comandi che facciano

targo impiego di automobili e motocicli è bene stabilire piccoli depositi di benzina e di lubrificanti.

136. — Gli arcomobili si impiegano allorche comunicazioni di altissima importanza debbano esser inviate o a grandi distanze o fatte passare a traverso una linea nemica o a traverso a regioni intricate e difficilissime o a popolazioni insorte ed ostili.

Dove l'impiego di areomobili sia intenso, è bene stabilire segnali di riconoscimento e di orientamento visibili da grandi distanze e da notevoli altezze.

137. — Chi spedisce un messo gli indica l'andatura da tenere e la strada e, occorrendo, gli dà uno schizzo dell'innerario, richiama la sua attenzione sui punti più pericolosi, e gli indica il luogo dove deveraggiungerio al ritorno.

Non si deve mai far partire un messo se non si sia sicuri che egli abbia ben compreso il luogo dove deve recarsi e la strada che deve percorrere.

Se durante il cammino l'ordine o il rapporto deve essere comunicato ad altra persona, oltre il destinatario, occorre avvertirne il messo. In massima, le notizie dirette al comandante di una colonna in marcia e che possano interessare il comandante dell'avanguardia, debbono essere pure comunicate a questo informando poi il comandante della colonna della fatta comunicazione.

Quando si ritiene opportuno, si dà conoscenza al mes o del contenuto dell'ordine o del rapporto scritto, o almeno dei punti essenziali, sia perchè egli possa riferirlo a voce quando per avventura abbia dovuto distrugg-re l'ordine, sia perchè possa, come è detto al n. 141, comunicarlo nel più breve tempo alle autorità che incontrasse per via.

Sorveglianza delle trasmissioni presso i comandi. — 138. — În ogni comando di grande unità o intendenza un ufficiale, per turno ovvero in modo continuativo, è incaricato di regulare tutte le trasmissioni. Tale ufficiale, sulla base delle istruzioni ricevute dal capo di stato maggiore ed in relazione alla disponibilità dei vari mezzi, indica il-modo con cui ciascuna comunicazione deve esser recapitata; da lui, per quanto concerne il movimento dei messi, dipendono:

il comandante del drappello automobilisti, il quale, tenendo presenti gli ordini del comandante del quartier generale di cui è cenno al n. 51, deve: rispondere della disponibilità delle varie macchine, verificare o far verificare alla partenza lo stato delle autovetture e motocicli e delle loro provviste; far sorvegliare al ritorno la loro pulitura, le riparazioni ed i rifornimenti;

il comandante del drappello cavalli da sella, il quale, analogamente, verifica o fa verificare alla partenza lo stato dei quadrupedi di tutti i messi montati e dispone all'arrivo per il pronto ricovero, per la cura e per il nutrimento dei quadrupedi dei messi

in arrive;

un graduato — preferibilmente un sottufficiale ciclista della sezione carabinieri reali —, il quale, regolandone il turno, tiene conto della disponibilità dei varì ciclisti addetti al comando, e sorveglia che tutti mantengano le biciclette in buono stato d'uso.

Per il comando di unità minori, il servizio delle trasmissioni è regolato con criteri analoghi, in relazione alla più limitata quantità di mezzi disponibili.

Prescrizioni per i messi. — 139. — I messi latori di comunicazioni verbali o scritte nulla devono lasciare intentato, pur di riuscire nell'incarico loro affidato. Trovandosi nella impossibilità di adempiere il proprio còmpito, si rivolgono a qualsiasi militare o frazione di truppa, affinche sia fatto recapitare l'ordine o il rapporto.

Ogni militare o frazione di truppa ha l'obbligo di facilitare in tutti i modi la trasmissione delle comunicazioni affidate a messi che non siano in condizione di proseguire colla voluta celerità, fornendo anche, se ne è il caso, i mezzi necessari (cavalli freschi, biciclette, vetture, ecc.)

140. — Per regola, il messo deve tenere andatura veloce senza sforzi eccessivi. Se la notizia ha speciale carattere d'urgenza e d'importanza, chi lo invia ne avverte il messo, il quale deve fare il massimo sforzo perchè il recapito sia fatto nel minor

tempo possibile.

Quando abbia bisogno di farsi largo attraverso riparti di truppa, il messo grida ad alta voce nel modo più conciso possibile l'autorità cui è diretto (1). Lo stesso fa allorquando giunge in prossimità del luogo di destinazione, per essere prontamente indirizzato a chi deve ricevere l'ordine o il rapporto.

141. — Incontrando un superiore, il messo non è obbligato a modificare l'andatura; occorrendo, egli chiede senza titubanza a qualsiasi superiore il reca-

pito della persona a cui deve dirigersi.

Salvo casi straerdinari, nessun superiore è autorizzato a fermare il latore di ordini o rapporti: il latore stesso però, incontrando ufficiali di alto grado o comandanti di riparti distaccati ai quali non gli sia già stato ordinato di comunicare la missiva, è autorizzato a dire a voce quella parte dell'ordine o dell'avviso, che reputa necessario od utile far conoscere al superiore che incontra. Dovrà, ad esempio, essere comunicato senza indugio l'approssimarsi del nemico, la rottura di un ponte, l'interruzione di una strada, la entrata in combattimento di un riparto, l'ordine generale di fermata, ecc.

142. — Il messo incaricato del recapito di ordini o rapporti scritti deve custodirli gelosamente, e ne è

⁽⁴⁾ Esempi: Comando avanguardia; comando avamposti; comando 3º armata, comando XII corpo; comando 7º divisione; 31º fanteria; lancieri di Mantova.

^{5 -} Servizio delle truppe.

responsabile. Quando, vedendosi in pericolo di cadere in mano del nemico, sia costretto a distruggere il foglietto per impedire che l'avversario ne prenda conoscenza, deve, se possibile, leggerlo prima, se già non gliene sia stato comunicato il contenuto.

Chi riceve una comunicazione seritta, firma la busta che la contiene o il foglietto, allegato n. 9, e consegna la busta stessa o l'apposita ricevuta debitamente riempite al messo; questi, al ritorno, rimette tali documenti alla persona che lo ha inviato, come prova del-

l'eseguito recapito.

Adempiuto il proprio còmpito, il messo di un ordine o rapporto deve, prima di ritornarsene, aspettare di essere rimandato e, occorrendo, chievarne l'autorizzazione; da parte propria il ricevente deve rimandare il messo quanto più presto è possibile, giovandosi di lui per quelle comunicazioni che gli occorresse di fare alla persona che lo ha spedito, o ad altre che con certezza assoluta il messo dovesse incontrare sulla via del ritorno.

Al ritorno, il messo riferisce su quanto ebbe a vedere durante la sua missione, e possibilmente sulla esecuzione o sul principio di esecuzione dell'ordine.

Orappelli di corrispondenza. — 143. — Quando facciano difetto le comunicazioni telegrafiche e postali, e quando si preveda di dover rimanere per qualche giorno su una data posizione, si possono stabilire sulle vie che collegano i vari comandi dei drappelli di corrispondenza. Regolandone opportunamente lo spostamento, i drappelli di corrispondenza possono in taluni casi servire anche al collegamento di colonne che debhano compiere parecchie giornate di marcia separate da grandi intervalli.

I drappelli, costituiti generalmente da ciclisti o cavalieri, ed in montagna e sulle cattive mulattiere da soldati alpini, sono stabiliti a distanze diverse, secondo il mezzo di cui si servono i messi: per lo più ad una o due ore di marcia. Hanno forza proporzionata alla distanza ed alla maggiore o minore frequenza di trasmissioni da compiere. Si collocano in punti ben indicati sulla carta, e che sia facile rintracciare sul terreno, per lo più in fabbricati isolati prossimi alle strade; in paese percorso da pattuglie nemiche preferiscono invece località appartate. Ogni drappello deve conoscere esattamente i luoghi ove trovansi i due contigui e, quando per un certo tempo non abbia ricevute comunicazioni, deve assicurarsi che essi vi rimangano tuttora.

Il capo drappello fa stare sempre uno dei soldati in vedetta e pronto a partire, tiene conto degli ordini e rapporti che passano, annotando l'indirizzo, l'ora di arrivo, il nome del messo che arriva e di quello che prosegue; al primo di essi rilascia ricevuta.

Al termine del servizio, consegna detta nota al comando che lo ha invisto, e questo la conserva alle-

gandola al proprio diario.

In paese nemico i drappelli provvedono alla propria sicurezza minacciando rappresaglie e prendendo ostaggi; normalmente vivono incettando risorse locali.

Quando il servizio debba avere una certa durata, i drappelli di corrispondenza devono esser rilevati di tanto in tanto. Mugues 1-19

ESPLORAZIONE E SICUREZZA.

Prémessa. — 144. — Qualsiasi comandante di unità grande o piccola ha l'obbligo di mantenersi costantemente informato di ciò che succede nella sfera

d'azione delle proprie truppe.

145. — Il servizio di esplorazione ha per iscopo di prendere il contatto col nemico, raccogliere informazioni sul medesimo e talvolta sul terreno, per averne norma nel regolare i movimenti delle proprie truppe, e impedire per quanto è possibile, che il nemico faccia altrettanto.

146. — Il servizio di sicurezza ha per iscopo di guarentire qualsiasi corpo di truppa, sia in marcia sia in stazione, da ogni possibile sorpresa e, segnalato il nemico, di guadagnare il tempo necessario per prepararsi a sostenere il combattimento o ad avitario.

147. — I servizi di esplorazione e di sicurezza ncominciano all'apertura delle ostilità, o anche prima,
e finiscono alla conclusione della pace. Essi costituiscono un debito d'onore per le truppe, voichè dall'opera dei pochi che li eseguono dipende la vita dei
molti che vi si confidano. Se deficienti o negligenti,
essi possono avere conseguenze gravi, dolorose, che
restano nella storia della nazione e la oscurano. Non
v'è nulla di più sacro in guerra che tali servizi;
non v'è cura, nè severità che possa dirsi superflua o
eccessiva nello stabilirli e nel reprimerne le mancanze
e le negligenze.

148. — I servizi di esplorazione e di sicurezza sono molto faticosi; vi devono quindi essere destinate le

sole forze strettamente necessarie.

149. — Il servizio d'esptorazione si esplica essenzialmente per mezzo di pattuglie; quello di sicurezza per mezzo di riparti, i quali però alla loro volta si servono anche di pattuglie per perlustrare il terrepe per essere informati in tempo delle minacce avversarie. Perciò in entrambi i servizi, e sopratutto in quello d'esplorazione, l'impiego delle pattuglie assume una particolare importanza.

■ 150. — Quando sia necessario di riconoscere se un riparto o individuo isolato sia amico o nemico, si determina il mezzo di riconoscimento più opportuno. Questo dev'essere in ogni caso rapido e sicuro. -

151. — Un corpo di truppa o drappello non si lascia mai oltrepassare dai viandanti che si dirigono verso il nemico. Quelli che vengono dalla parte del nemico devono esser fermati, interrogati e anche tratti in arresto, se danno luogo a sospetti.

152. — Nell'interrogare gli abitanti bisogna rivolgere loro domande chiare, semplici e ben definite; occorre pure rammentare che in paese nemico è preferibile rivolgersi ai bimbi, alle donne ed ai vecchi.

★ 153. — Chi preveda imminente il pericolo di cadere nelle mani del nemico deve distruggere tutti i documenti importanti. Se è fatto prigioniero, non deve svelare nè la propria qualità, nè la missione che stava compiendo, e deve procurare di non far palese la unità cui appartiene.

154. — Truppe che marciano e stazionano con le misure di sicurezza non fanno uso di segnali di tromba e di tamburo, tranne che per l'allarmi.

A). ESPLORAZIONE.

Generalità. — 155. — Il servizio di esplorazione à affidato in massima parte alla cavalleria ed ai ciclisti.

Esso esige in chi lo esegue mobilità, astuzia, capacità e prontezza nell'apprezzare le situazioni, abilità nel discernere i dati importanti da quelli inutili in relazione al mandato ricevuto, ardire e decisione nel trarre profitto da qualsiasi occasione favorevole.

La sua importanza ed il suo vasto campo d'azione offrono agli ufficiali di ogni grado, come ai semplici gregari, numerose occasioni di far spiccare il proprio

valore personale.

156. — L'esplorazione lontana (avanscoperta) è fatta delle divisioni di cavalleria è dai riparti ciclisti spinti davanti alle armate ad una distanza che può anche

essere di parecchie giornate di marcia.

L'esplorazione vicina è fatta in un raggio di due o tre ore di marcia dai riparti di cavalleria e di ciclisti assegnati organicamente alle grandi unità di guerra o temporaneamente ai corpi che operano isolati, ed è completata in un raggio più ristretto — al massimo qualche chilometro — da pattuglie delle altre armi, essenzialmente di fanteria.

Quando manchino la cavalleria ed i riparti ciclisti a quando il terreno non si presti al loro impiego, l'esplorazione vicina è fatta interamente dalle altre armi, in specie dalla fanteria, e si esplica naturalmente, in un raggio più o meno esteso, secondo la natura dei mezzi di cui ciascun'arma dispone.

157. — Nell'esplorazione lontana le masse di cavalleria ed i riparti ciclisti che la eseguono operano in modo indipendente, subordinando la propria azione essenzialmente al nemico e non preoccupandosi mai della sicurezza delle truppe retrostanti.

Nell'esplorazione vicina i riparti di cavalleria ed i riparti ciclisti, che ne sono incaricati, godono della necessaria indipendenza nel disimpegno del proprio mandato, ma debbono regolare le proprie mosse su quelle delle truppe retrostanti, non distanziarsane mai tanto che possa essere compromesso il recapito in tempo delle notizie, e concorrere, in caso di bisogno, alla protezione di tali truppe. Le pattuglie esploranti delle altre armi, per la loro poca consistenza e limitata mobilità, godono di minor libertà d'azione dei riparti di cavalleria e di ciclisti, e debbono perciò tenersi in continuo, stretto collegamento con le truppe retrostanti.

158. — Iniziato lo schieramento incomincia la veri e propria esplorazione del campo di dattaglia o esplorazione per il combattimento, alla quale concorrono tutte le armi. Alla cavalleria spetta specialmente il compito di esplorare sui fianchi e sul tergo dello avversario. Le altre armi esplorano la fronte ed i fianchi propri e mantengono il collegamento.

159. — L'esecuzione dell'esplorazione non può essere regolata da norme tassative e particolareggiate. Spetta al comandante delle truppe di stabilirle, caso per caso, secondo le circostanze. Le poche indicazioni che qui si dànno debbono essere considerate come norme generali direttive, le quali nè vincolano l'iniziativa dei comandanti, nè scemano la responsabilità che loro spetta.

160. — Al comandante di ogni pattuglia o riparto esplorante dev'essere assegnato un còmpito ben definito, ma lasciata piena libertà nella scelta e nell'impiego dei mezzi per attuarlo. Egli dev'essere messo al corrente della situazione generale, affinchè possa più facilmente distinguere i dati importanti da quelli inutili.

161. — Ogni elemento dell'esplorazione deve provvedere alla propria sicurezza. 162. — Preso il contatto col nemico, gli elementi esploranti lo debbono mantenere fin che è possibile, sia di giorno, sia di notte.

163. — Le notizie raccolte perdono ogni valore se non sono fatte pervenire in tempo utile al comando

cui sono dirette.

Il capo di ogni elemento esplorante deve quindi cercare di non spingersi mai al di là di quella distanza che, in relazione al la natura dei mezzi disponibili, consente il recapito in tempo delle notizie raccolte, e provvedere poi perchè tale trasmissione sia fatta coi mezzi più rapidi e più sicuri di cui può disporre.

164. — È assai opportuno che con le pattuglie e coi riparti esploranti vi siano militari che parlino la lingua o il dialetto del paese e la lingua principale

usata nell'esercito nemico.

165. — La cavalleria, la quale fin dall'inizio riesca a sopraffare la cavalleria avversaria, conserva generalmente il suo ascendente durante tutta la cam-

pagna.

Tutti i riparti esploranti debbono tenersi sempre in condizione di combattere con vantaggio la cavalleria nemica, e, quando l'occasione favorevole si presenti, debbono subito sfruttarla agendo di sorpresa o lanciandosi in combattimento senza la minima esitazione e con la massima fiducia. Il comandante, ben lontano dall'idea di evitare il combattimento, deve anzi ricercarlo, quando la sua genialità, congiunta col freddo raziocinio, gli indichi che il momento favorevole ed opportuno è giunto.

166. — Anche le pattuglie, quantunque debbano operare essenzialmente per astuzia, debbono affrontare risolutamente l'avversario, quando si presenti

loro l'occasione favorevole.

Jugar Jugar

Esplorazione lontana delle divisioni di cavalleria (Avanscoperta).

167. — Alle divisioni di cavalleria, riunite quando occorra sotto un comando unico, è affidata l'esplorazione lontana davanti alle armate. Per lo stesso scopo può essere assegnata cavalleria in più dell'erganico alle grandi unità che operino isolate.

Il compito della cavalleria spinta innanzi a grande distanza non è limitato alla sola avanscoperta, ma è strategicamente più complesso e viene determinato dal comando supremo, oppure dai comandi d'armata o anche, per analogia, dai comandi di grandi unità isolate.

La cavalleria deve cercare fin dall'inizio il contatto col nemico, riconoscere la dislocazione ed i movimenti delle sue grandi unità, disturbarne, se possibile, la radunata. Per far ciò deve tenersi in condizione di battere la cavalleria avversaria, vincere la resistenza dei riparti di copertura dell'esercito nemico, raggiungerne i grossi.

In nessun caso deve preoccuparsi della sicurezza

delle truppe retrostanti.

168. — La distanza alla quale la cavalleria in avanscoperta viene spinta dev'essere tale da permettere al comandante dell'armata, sulla base delle notizie fornitegli, di regolare convenientemente le proprie mosse per poter incontrare il nemico nelle migliori condizioni di forza e di terreno.

169. — In massima, le disposizioni per l'avanscoperta devono essere informate al concetto di marciare con le forze raccolte più che sia possibile, compatibilmente con lo scopo di compiere un'attiva esplorazione su tutto lo scacchiere e raggiungere l'obiettivo o gli obiettivi strategici che sono statiassegnati. Quando la situazione sia abbastanza chiara o lo scacchiere sia ristretto, il corpo di cavalleria esplorante può marciare riunito e costituire il centro di

irradiazione di tutte le pattuglie.

Quando la situazione sia meno chiara, o lo scacchiere più vasto o il terreno più intricato o più difficile, può convenire che detto corpo di cavalleria spinga avanti o lateralmente dei distaccamenti di squadrone o di forza anche maggiore per completare o rendere più sicura l'esplorazione. Tali distaccamenti irradiano alla loro volta le necessarie pattuglie e si tengono strettamente collegati col grosso.

In entrambi i casi si possono affidare ad uno o più distrecamenti di cavalleria o di ciclisti quei mandati speciali che siano stati indicati dal comando superiore o che il comandante dell'avanscoperta giu-

dichi egli stesso necessari od opportuni.

Infine il comando supremo, o il comandante delle truppe od anche quello dell'avanscoperta, possono affidare specialissimi compiti a cavalieri eccezionali, superiormente montati, i quali possono essere impie-

gati anche isolati.

170. — Le pattuglie possono essere distaccate dal grosso o dai distaccamenti e, secondo la loro importanza, essere comandate da ufficiali o da graduati. In taluni casi possono essere comandate da ufficiali di stato maggiore. Ad una stessa pattuglia possono anche essere assegnati due ufficiali o due graduati per

permetterle, all'occorrenza, di sdoppiarsi.

Le pattuglie hanno il compito di spingersi alla ricerca del nemico in direzione o su punti prestabiliti, e cercare con ogni mezzo di giungere sino ai grossi corpi della sua fanteria per riconoscerne la dislocazione e la forza. La loro esplorazione non deve, quindi, arrestarsi alla testa delle colonne avversarie, ma spingersi sui fianchi e sul tergo delle medesime.

La forza di ciascuna pattuglia dev'essere proporzionata alla natura ed all'importanza della missione da compiere, ma non essere troppo esigua, dovendosi tener conto delle eventuali perdite, dei probabili incidenti e degli uomini che è necessario distaccare per portare avvisi o notizie.

In territorio ostile ed allorche trovansi spinte a considerevole distanza, le pattuglie debbono essere forti, acciocche meglio possano assicurare al bisogno un'energica azione aggressiva ed anche scindersi, ove occorra, per mantenere il contatto col nemico e contemporaneamente proseguire il compito loro asse-

gnato.

Le pattuglie spinte a grande distanza, le quali vengono a trovarsi isolate, operano essenzialmente per
astuzia, pur cercando d'intimorire o sopraffare i nuclei
nemici sempre quando se ne presenti loro l'occasione
favorevole. Le pattuglie più ravvicinate, le quali possono essere sostenute dai riparti retrostanti, pure ope-

rando per astuzia, tengono un contegno più ardito, facendo su tale sostegno il dovuto assegnamento.

Ogni pattuglia deve sempre marciare con le misure di sicurezza, e guardarsi nelle soste. Il suo grosso

deve avere particolare cura di marciare coperto.
Il capo pattuglia non deve mai preoccuparsi nè

di collegamento nè di ritirata.

171. — I distaccamenti, qualunque sia la missione loro affidata, devono essere costituiti di intere unità organiche. Essi provvedono alla propria sicurezza; irradiano le necessarie pattuglie sulla fronte di esplorazione loro assegnata; concorrono con le pattuglie a superare le resistenze che impediscono di vedere, trasmettono al comando superiore le notizie raccolte; operano in ogni caso energicamente per conseguire l'obiettivo loro assegnato.

172. — Il grosso dell'avanscoperta avanza decisamente nella direzione che è stata indicata dal comancante supremo o dal comando d'armata o che il comandante dell'avanscoperta sceglie egli stesso come la più opportuna per raggiungere l'obiettivo che gli è stato assegnato. Su tale avanzata influiscono naturalmente le notizie che giungono dalle pattuglie e dai distaccamenti.

Il grosso può marciare diviso in più colonne od a scaglioni, purchè gli intervalli, le distanze ed i collegamenti siano stabiliti in modo da assicurare l'u-

nità d'azione in ogni circostanza.

173. — La trasmissione delle notizie vien fatta dalle pattuglie ai comandanti dei riparti dai quali sono state distaccate. Detti comandanti vagliano le notizie e trasmettono quelle importanti al comando dell'avanscoperta, lungo l'itinerario da esso fissato nel

proprio ordine d'operazione

174. — Le pattuglie o i cavalieri isolati spinti a grande distanza ed i distaccamenti dirigono per regola le notizie al comandante dell'avanscoperta, il quale le comunica al comando dell'armata. Quando si tratti di notizie urgenti o molto importanti, essi le trasmettono direttamente al comando d'armata, informandone contemporaneamente quello dell'avanscoperta. Il comando d'armata comunica però, sempre, al comando della avanscoperta le notizie ricevute direttamente dalle pattuglie o dai cavalieri isolati o dai distaccamenti.

175. — Per assicurare il pronto e sicuro recapito delle notizie raccolte dalle pattuglie spinte a grande distanza e dai distaccamenti, il comando dell'armata e quello dell'avanscoperta stabiliscono, ciascuno per proprio conto, un posto di accentramento delle notizie

a lui dirette.

Tali posti di accentramento delle notizie debbono essere notificati a tutti i predetti elementi esploranti prima della loro partenza.

Talvolta può convenire che ciascun comando invece di un posto solo di accentramento delle notizie,

ne stabilisca due, uno per le comunicazioni telegrafiche e l'altro per quelle per via ordinaria.

Il comando che stabilisce un posto di accentramento della notizie deve provvedere alla sicurezza del medesimo, e fornirlo dei mezzi occorrenti per il pronto e sicuro proseguimento delle notizie fino al

luogo dove il comando si trova.

Prima di cambiare un posto di accentramento delle notizie, hisogna essere sicuri che ne siano informati tutti gli elementi esploranti interessati. La difficoltà e spesso l'impossibilità di far pervenire in tempo utile tale informazione agli ora detti elementi esploranti, rende generalmente necessario che i posti di accentramento delle notizie non vengano cambiati durante tue la durata dell'avanscoperta, anche quando il grosso della cavalleria della scostarsi sensibilmente da essi. Spetta in questo caso al comandante della cavalleria di intensificare il servizio di proseguimento delle notizie dai posto di accentramento al comando, in modo che il recapito subisca il minimo ritardo possibile.

176. — Anche non avendo nuove notizie sul nemico, è tuttavia opportuno che, tanto le pattuglie spinte a grande distanza quanto i distaccamenti, informino di ciò di quando in quando il comandante dell'avanscoperta, dandogli con la circostanza contezza del luogo dove si trovano.

Tali informazioni contribuiscono sempre a dare al comandante dell'avanscoperta un'idea maggiormente chiara della situazione ed a rassicurarlo circa la man-

canza di altre notizie.

Prima che il contatto col nemico sia stato preso, tali notizie possono essere trasmesse a più lunghi intervalli

di tempo.

Quando il contatto è preso e le distanze fra il grosso e gli elementi esploranti vanno diminuendo, è opportuno che le informazioni si succedano con maggiore frequenza.

Sempre quando sia possibile, gli elementi esploranti spinti a grande distanza debbono anche comunicare giorno per giorno la località ove intendono di pernottare.

177. — Nelle soste per pernottare, i vari elementi dell'avanscoperta provvedono per proprio conto alla

loro sicurezza.

Il grosso ed i distaccamenti, quando la situazione

lo permetta, procurano di accantonare.

Gli accantonamenti, purchè adoperati con le volute disposizioni di sicurezza e purchè non sparpagliati eccessivamente, non scemano l'attitudine della cavalleria a raccogliersi prontamente per combattere. Deve però essere sempre principalissima cura quella di

assicurarsene gli sbocchi.

Le pattuglie, specialmente allorche trovansi spinte a distanza considerevole ed in mezzo a popolazioni ostili, devono, per prudenza, evitare di sostare in abitati di qualche importanza o prossimi alle linee principali di comunicazione. Esse devono perciò preferire i casali isolati, i boschi, le macchie e altri luoghi nascosti. In paese nemico prendono qualche abitante in ostaggio e lo rendono responsabile della loro sicurezza.

Di regola, però, le pattuglie debbono cercare la pro-

pria sicurezza nella mobilità.

178. — Gli ordini di operazione, sia del comando dell'avanscoperta sia dei comandi in sott'ordine, oltre ai punti che già si sono specificati genericamente (n. 96), devono comprendere indicazioni relative: alle pattuglie spinte a grande distanza; al mandato a ciascuna di esse affidato; alla forza, al mandato e alla fronte di esplorazione dei distaccamenti; all'itinerario del grosso.

179. — L'artiglieria a cavallo accresce la potenza tattica del corpo in avanscoperta dandogli il modo di aprirsi la strada que del nemico cercasse di shar-

rarla, oppure fornendogli un saido appuggio nel caso in cui il nemico avanzasse con forze soverchianti.

In massima, l'artiglieria a cavallo marcia col grosso

e vien tenuta verso la testa di esso.

180. — I riparti ciclisti permettono alla cavalleria in avanscoperta di operare con maggiore indipendenza ed ardimento. La loro celerità di mosse e la loro potenza di fuoco li rendono specialmente atti a vincere la resistenza delle truppe di copertura del nemico, a tenere tenacemente punti di singolare importanza, prevenendovi il nemico, ad agire di sorpresa sul fianco e sul tergo della colonne avversarie, ad operare nelle zone dove la cavalleria non possa esplicare pienamente la propria azione o dove occorra un efficace contributo di fucileria. Sono poi utilissimi per dare un pronto soccorso ai distaccamenti, e per provvedere al servizio di sicurezza, sopratutto di notte, quando le sorprese del nemico sono essenzialmentemibili per le strade.

181. — I riparti ciclisti possono concorrere nei servizio di pattuglia per l'esplorazione e servire pei collegamenti e per la trasmissione delle notizie, valendosi specialmente dei motociclisti; ma, per quanto è possibile, devono essere impiegati come unità com-

battenti.

182. — Riparti di fanteria possono essere assegnati al corpo di cavalleria in avanscoperta per l'occupazione di determinati punti, specialmente importanti, a tergo della cavalleria. Questa però deve considerarsi come affatto indipendente dalla fanteria e non subordinare menomamente ad essa le proprie mosse.

183. — In mancanza di sezioni del gento per divisioni di cavalleria, il cui impiego è indicato nelle Norme pel combattimento, possono essere assegnati alla cavalleria in avanscoperta riparti di zappatori, di minatori e di telegrafisti di formazione eventuale. 184. — Il carreggio marcia in coda al grosso, a conveniente distanza, scortato da uno speciale riparto.

Allorchè si è a stretto contatto col nemico, conviene che il carreggio sia fermato e parcato in località opportuna e sicura, in modo da non impacciare l'azione della colonna, purchè sia provveduto a che possa raggiungerla in tempo e nel modo migliore.

Il comandante del carreggio dev'essere frequentemente informato degli spostamenti della cavalleria.

Il comandante della scorta deve spiegare la massima avvedutezza ed energia per assicurare il prezioso deposito che gli è confidato.

Esplorazione vicina della cavalleria assegnata ai corpi d'armata e alle divisioni di fanteria.

185. — La cavalleria, assegnata ai corpi d'armata e alle divisioni di fanteria, è specialmente incaricata dell'esplorazione vicina innanzi all'avanguardia. Essa può anche distaccare qualche forte pattuglia a grande distanza, quando non sia stato provveduto con altra cavalleria al servizio di avanscoperta.

Sempre che si possa, conviene, per lo stesso scopo, assegnare cavalleria ai grossi corpi di fanteria che

operano in modo indipendente.

186. — Di regola la cavalleria rimane alla diretta dipendenza del comandante della grande unità o corpo isolato. Eccezionalmente, quando per la esiguità della sua forza o per la natura del terreno, essa debba limitarsi ad operare in un raggio molto ristretto, può anche convenire di metterla temporaneamente a disposizione del comandante dell'avanguardia.

187. — La cavalleria deve garantire la colonna dalle sorprese, opporsi alle incursioni della cavalleria nemica, e, segnalata la fanteria avversaria, indicarne la situazione e la forza abbastanza in tempo perchè; il comandante delle truppe possa formulare il proprio disegno di manovra. Occorrendo, essa deve concorrere con l'avanguardia alla protezione delle trupperetrostanti durante il loro schieramento.

188. — Per adempiere ai suindicati còmpiti la cavalleria distacca le pattuglie necessarie per esercitare
un'attiva esplorazione sulla fronte che le è stata assegnata, e con le rimanenti forze riunite precede l'avanguardia di una distanza variabile secondo la natura del terreno e la profondità della colouna, ma che
in massima è compresa fra due e tre ore di marcia.
Occorrendo, distacca qualche riparto sui punti che
più importa di riconoscere o di provvisogiamente occupare.

189. — Criteri da seguire nella esplorazione vicina sono: che la cavalleria non si spinga a distanza superiore a quella che le consente di recap tare in tempo utile le notizie raccolte, e che essa non perda mai il

collegamento con l'avanguardia.

Questo collegamento non deve però costituire un vincolo per l'azione del comandante della cavalleria, il quale, ricevute le direttive dal comandante delle truppe, o, eccezionalmente, da quello dell'avanguardia, dev'essere lasciato libero nella scelta dei mezzi per adempiere al proprio mandato.

190. — La brevità del tempo disponibile, durante il quale la cavalleria deve vincere le resistenze della esplorazione del nemico e raccogliere notizie precise e concrete sulla sua fanteria, impone alla cavalleria

un contegno spiccatamente aggressivo.

191. — Il grosso della cavalleria non è obbligato a percorrere la stessa strada fissata dal comandante delle truppe per la colonna, ma ne deve seguire in massima la direzione. Se, per respingere la cavalleria nemica o per altre cause, deve scostarsene sen-

^{6 -} Servizio delle truppe.

sibilmente, il suo comandante ne informa quello dell'avanguardia e quello della colonna.

192. — Generalmente conviene che il grosso della cavalleria avanzi a shalzi, cercando di raggiungere celeremente i punti e le linee più importanti del terreno — villaggi, strette, corsi d'acqua, nodi stradali, ecc. — di cui occorra assicurare il possesso. Sostando temporaneamente in dette località, il comandante può approfittarne per raccogliere e vagliare le notizie.

193. — L'esplorazione delle pattuglie è più specialmente diretta sulle strade che potrebbero essere percorse da considerevoli forze avversarie e sulle località che meglio si presterebbero al nemico per sbarrare la via alla colonna o per agire sui fianchi della medesima.

L'esplorazione esige tempo; perció l'invio delle pattuglie deve convenientemente precedere la partenza del grosso.

194. — Nelle zone fortemente coperte e frastagliate, dove il collegamento è più difficile e le sorprese da parte del nemico sono più temibili, la cavalleria si tene più ravvicinata all'avanguardia, di cui può anche occorrerle l'immediato appoggio.

Se la cavalleria deve attraversare un bosco di non grande estensione, le pattuglie ne esplorano rapidamente i margini e l'interno: il grosso lo attraversa a celere andatura per raggiungere al più presto lo sbocco dalla parte opposta. Le stesse norme valgono per attraversare villaggi o strette.

Se il bosco è molto esteso l'esplorazione dev'essere spinta avanti e lateralmente quanto basti per garantire alle truppe retrostanti una zona sicura di passaggio: il grosso della cavalleria si mantiene a breve distanza dall'avanguardia per poterne avere l'appoggio in caso di bisogno.

195. — La massima cura dev'essere posta nel regolare l'affluenza delle notizie. Occorrendo, il comandante della cavalleria stabilisce successivi punti di re-

capito.

Tutte le informazioni che il comandante della cavalleria manda a quello della grande unità devono essere trasmesse contemporaneamente, e sempre quando sia possibile con lo stesso mezzo, al comandante dell'avanguardia.

Nei casi eccezionali in cui la cavalleria è messa a disposizione del comandante dell'avanguardia, spetta a quest'ultimo di comunicare al comandante della grande unità le notizie raccolte dalla cavalleria.

196. — Quando, eccezionalmente, la cavalleria debba concorrere al fiancheggiamento della colonna, conviene che i riparti dell'arma a ciò designati siano posti alla dipendenza del comandante dell'avanguardia. Questi se ne serve per inviare lateralmente pattuglie o distaccamenti in quei punti o su quelle direzioni che, per la loro posizione topografica rispetto alle probabili linee di marcia del nemico e per la loro distanza dalla strada percorsa dalla colonna, consentano un'efficace vigilanza e permettano di far giungere rapidamente alla colonna la notizia delle minacce del nemico.

197. — I riparti ciclisti sono di valido appoggio alla cavalleria anche nell'esplorazione vicina. Anzi, nelle marce notturne può convenire che essi si sostituiscano senz'altro alla cavalleria. Come nell'esplorazione lontana, possono concorrere con pattuglie e ciclisti isolati ai servizi di esplorazione, di collegamento e di trasmissione delle notizie; ma, per quanto è possibile, debbono essere impiegati come unità combattenti. Pertanto, essi servono particolarmente per occupare preventivamente innanzi o sui fianchi punti di singolare importanza o per mantenerne il possesso, a tergo della cavalleria stessa, fino all'arrivo dell'avanguardia.

Quando poi la cavalleria fa difetto, i riparti ciclisti ne assumono l'ufficio, cui soddisfano però con modi-



propri. Tra questi è particolarmente caratteristico l'avanzare a sbalzi in modo da occupare successive posizioni adatte all'osservazione verso il nemico, e poi da ognuna di esse esplicare un'intensa perlustrazione resa, al solito, più efficace piuttosto per mezzo della celerità che non per le notevoli forze impiegate.

198. — Nelle marce in ritirata la cavalleria ha per compito di mantenere il contatto col nemico e di segnalare per tempo la sua avanzata al comandante delle truppe di retroguardia; eventualmente, può anche essere incaricata di proteggere i fianchi della colonna. In ogni caso essa deve energicamente opporsi a qualsiasi tentativo di inseguimento o di sorpresa da parte della cavalleria avversaria.

A tali compiti essa provvede, come nella marcia avanti, mediante pattuglie e, occorrendo, distacca-

menti.

Esplorazione vicina delle altre armi.

Norme comuni. — 199. — Indipendentemente dall'esplorazione della cavalleria, ciascun'arma deve premunirsi dalle sorprese con una propria esplorazione vicina.

Nelle colonne composte delle varie armi questo compito è essenzialmente affidato alla fanteria.

Ciascun'arma si serve inoltre della propria esplorazione vicina per raccogliere sui particolari topografici del terreno, sul nemico e sui riparti vicini quei dati che le possono occorrere per ben regolare la propria azione.

Fanteria. — 200. — La fanteria esegue l'esplorazione vicina per mezzo di pattuglie distaccate dai riparti di sicurezza od anche direttamente dal grosso.

Ufficiali, od anche buoni graduati, su bicicletta o motocicletta o montati, possono essere utilmente impiegati per l'esplorazione vicina o per missioni speciali.

201, — Ad ogni pattuglia dev'essere assegnato un comoito ben determinato.

Il numero delle pattuglie dev'essere limitato quanto più è possibile, per evitare disperdimento di forze.

-202. — Le pattuglie sono comandate da ufficiali o da graduati secondo l'importanza del loro mandato. La loro forza dipende da tale mandato e dalla situazione, e dev'essere proporzionata alla distanza a cui sono spinte, distanza che può anche raggiungere alcuni chilometri.

lu ogni caso si deve tener presente che una esplorazione ben fatta, sopratutto in terreno intricato e coperto, esige tempo, e che perciò bisogna regolare in conseguenza la partenza delle pattuglie e la avanzata della colonna.

203. — Essenzialmente, le pattuglie debbono: esplorare attivamente il terreno, per prevenire dalle sorprese il riparto che le ha distaccate; fornire a quest'ultimo notizie precise circa i particolari topografici che possono interessare la sua azione. — linee di avvicinamento al coperto, appostamenti, posizioni dominanti, passaggi difficili, ecc.; — respingere le pattuglie nemiche; preso il contatto col nemico, non abbandonarlo più e precisare la forza ed il contegno dei suoi riparti in modo continuativo; dare informazioni sui riparti prossimi al proprio, per assicurare il collegamento.

204. — Questo servizio è di grandissima importanza ed è molto faticoso. Per disimpegnarlo bene occorrono: attività, intraprendenza, facilità di orientamento, prontezza ed abilità nell'apprezzare le situazioni, resistenza alle fatiche.

Spesso può convenire che gli esploratori siano alleggeriti delle parti non indispensabili del loro affardellamento.

205. — Ogni pattuglia deve provvedere alla propria sicurezza e marciare, sempre che sia possibile,

al coperto sfruttando abilmente il terreno. Dovendo essenzialmente operare per astuzia, la pattuglia cerca di portarsi su punti elevati dai quali possa scoprire terreno senza farsi vedere, e non apre il fuoco se non quando le si presenti l'occasione favorevole per agire di sorpresa o quando debba vincere qualche resistenza che le impedisca di proseguire nel suo mandato.

206. - Con la massima cura devesi provvedere alla trasmissione delle notizie, ricorrendo, sempre quando sia possibile, in larga misura all'impiego delle segnalazioni. In condizioni favorevoli di terreno pos-

sono essere utilmente impiegati i ciclisti.

I latori di notizie a piedi difficilmente possono far ritorno alla propria pattuglia. Perciò il capo-pattuglia, se deve servirsi di essi, li distacca soltanto per informazioni importanti o quando abbia da comunicare

parecchie notizie.

207. — In montagna poche pattuglie che sappiano raggiungere in tempo posizioni dominanti e siano munite di buoni binoccoli possono compiere un esteso e sicuro servizio di esplorazione. Gli esploratori debbono evitare i terreni di color chiaro, non percorrere le creste, nè fermarvisi troppo e mai in gruppo, camminare invece a mezza costa, affacciandosi di quando in quando in cresta per scandagliarne il versante opposto. Per la trasmissione delle notizie con le truppe retrostanti si deve fare largo impiego di segnalazioni ottiche, opportunamente prestabilite.

208. - In terreni fortemente coperti e nei boschi l'orientamento è difficile e l'esplorazione assai lenta. Essa viene essenzialmente affidata alla fanteria.

Le pattuglie debbono essere più forti che in terreni ordinari e più ravvicinate alle truppe retrostanti. Possibilmente si assegnano loro buone guide del paese e si forniscono i loro capi di bussola.

Ogni pattuglia marcia raccolta, preceduta a breve distanza da uno o due esploratori; in terreno mosso-

percorre le parti elevate.

Gli esploratori, più che di vedere, cercano di ascoltare; perciò marciano lentamente, fanno frequenti soste avvicinando, ove occorra, l'orecchio al suolo, e si valgono di ogni radura per orientarsi e per meglic ascoltare. I cespugli ed i tronchi d'albero servono loro come successivi nascondigli, gli alberi di alto fusto, quando prossimi a radure o a linee di comunicazioni, possono servire come osservatori. Non appena scorgono qualche cosa di sospetto, gli esploratori devono fermarsi in silenzio ed avvertirne con segnali convenuti la pattuglia.

Se il nemico è scoperto ed offre buon bersaglio, conviene che la pattuglia faccia fuoco, riferendo subite

ai riparti retrostanti su chi ha sparato.

Particolare cura dev'essere posta a mantenere il col legamento fra le pattuglie, le quali ad ogni radura o linea caratteristica del terreno devono fermarsi per comunicarsi le novità.

209. - Di notte deve ritenersi eccezionale l'invio di pattuglie in servizio di esplorazione. Tuttavia qualche volta può accadere di doverne far uso per verifica di rumori o di fuochi rilevati dalle vedette, o di lavori di fortificazione che si dubita siano stati iniziati o si sa di dover attaccare nel domani.

In tali casi la pattuglia deve aver cura, più che di giorno, di orientarsi bene, possibilmente con le stelle, di fissarsi punti di direzione, di osservare attentamente tutti i punti caratteristici del terreno per servirsene di guida nel ritorno, e specialmente di fermarsi spesso per ascoltare.

Gli uomini debbono marciare riuniti col comandante in testa ed evitare ogni rumore che possa ri-

chiamare l'attenzione del nemico.

Nel ritorno la pattuglia percorre la stessa strada e rientra nella linea d'avamposti per lo stesso punto dal quale è uscita.

Artiglieria. - 210. - Per l'artiglieria campale

leggera e pesante — l'esplorazione costituisce uno degli elementi essenziali per l'impiego e per l'azione delle batterie.

Gli esploratori servono ai comandanti d'artiglieria prima del combattimento e durante il medesimo per raccogliere sui particolari topografici del terreno, sulle posizioni da occupare, sull'andamento del tiro (sopratutto contro bersagli coperti o poco visibili), sul contegno del nemico e sulla situazione delle truppe vicine, quelle informazioni di cui essi hanno assoluto bisogno per ben regolare l'azione delle batterie dipendenti.

Gli esploratori di artiglieria non debbono di massima, precedere l'avanguardia; solo in casi eccezionali potranno essere uniti o essere spinti all'altezza delle pattuglie di cavalleria destinate all'esplorazione vicina.

Più particolarmente, gli esploratori d'artiglieria sono impiegati per: fornire ai comandanti di artiglieria le prime notizie sul terreno e sul nemico quando essi si portano avanti per riconoscere gli osservatori e le posizioni pei gruppi e per le batterie; scortare e coadiuvare i predetti comandanti durante tali ricognizioni; riconoscere gli accessi alle posizioni prescelte, gli sbocchi immediati delle medesime ed il terreno attiguo per eventuali ulteriori spostamenti delle batterie; guidare queste ultime nella presa di posizione e negli spostamenti; durante il tiro, concorrere all'osservazione del medesimo, nelle varie sue fasi, da punti avanzati e, quando gli obbiettivi sono coperti e poco visibili, comunicare i risultati del tiro e riferire circa la posizione esatta, la natura ed il contegno del nemico da battere; con osservazione costante del campo di battaglia da punti prossimi alle batterie ed anche eseguendo vere esplorazioni tattiche, tenere prontamente informati i comandanti di tutto ciò che interessa l'azione dell'artiglieria o che comunque può concorrere a coordinare effettivamente e continuamente l'azione stessa con quella delle altre armi.

Infine, gli esploratori d'artiglieria sono anche incaricati di mantenere il collegamento delle batterie con le truppe vicine e di provvedere alla vigilanza intorno alle batterie stesse, quando queste vengano a trovarsi momentaneamente isolate o insufficientemente protette. Anche quando è presente la scorta, alcuni esploratori di artiglieria possono concorrere nel servizio di vigilanza.

211. — Per le batterie da montagna, che vengano impiegate come artiglieria campale, si dovrà provvedere a un servizio di esploratori conforme a quello ora indicato.

Lo stesso dicasi per quelle batterie d'assedio che venissero eventualmente impiegate a rincalzo di quelle campali.

Genio. — 212. — Alle truppe del genio spettano le ricognizioni per le quali è necessaria una speciale competenza tecnica — ricognizioni di posizioni fortificate, di corsi d'acqua per il gittamento di ponti, di passaggi già esistenti per verificarne la resistenza, di posizioni da rafforzare, ecc.

Le pattuglie incaricate di compiere tali ricognizioni possono essere costituite di solo genio, oppure di fanteria, o cavalleria, e genio.

213. — I mezzi aerei possono prestare un efficace concorso sia all'esplorazione lontana, sia a quella vicina coll'osservazione dall'alto.

I palloni frenati si impiegano come osservatori tanto nella guerra campale quanto in quella di fortezza, ed in condizioni tavorevoli di visibilità ed in zone piane e poco mosse permettono l'esplorazione del terreno in un raggio assai esteso (fino a 7 od 8 chilometri). In terreni fortemente mossi o montuosi, l'impiego dei palloni frenati è di scarsissima utilità.

I palloni liberi, in favorevoli circostanze, possono essere utilmente impiegati nell'esplorazione strategica.

I dirigibili e gli areoplani servono essenzialmente per la esplorazione strategica, ma possono anche essere utilmente impiegati nell'esplorazione tattica.

L'esplorazione coi mezzi aerei, oltre ad essere vasta, riesce rapida, precisa, comprensiva, e può, in favorevoli condizioni, dare in breve tempo al comandante delle truppe un'idea esatta e completa della situazione e tenerlo talvolta perfino al correcte dei movimenti del nemico, della forza e composizione delle sue colonne, della posizione delle sue batterie e delle sue riserve, ecc.

All'uopo è necessario che i comandanti dei riparti areostieri o aviatori o gli ufficiali osservatori si tengano in continuo collegamento col comandante delle truppe e siano da questi informati della situazione, delle notizie che egli ha sul nemico e degli

obiettivi principali di osservazione.

Per regola, i detti comandanti o gli ufficiali osservatori mandano tutte le loro notizie al comandante delle truppe. In casi urgenti le mandano direttamente ai corpi interessati, informandone contemporaneamente il comando delle truppe.

Cooperazione delle varie armi nell'esplorazione vicina. — 214. — Le notizie raccolte da un'arma debbono possibilmente servire anche alle

altre.

I comandi superiori debbono tener conto di questa mportantissima esigenza nel ripartire fra le truppe lipendenti le notizie ricevute.

Ogni comandante di riparto deve comunicare at riparti vicini, siano oppure no della propria arma, le notizie che egli possiede, e che comunque possano

interessare l'azione dei riparti stessi.

È essenzialmente importante che l'artiglieria comunichi le proprie osservazioni ai riparti vicini delle altre armi, e che questi ultimi facilitino all'artiglieria la ricerca degli obiettivi. B). SICUREZZA.

B). SIGUREZZA

Generalità — 215. — Indipendentemente dall'esplorazione vicina, sempre quando non si possa escludere in modo assoluto la probabilità di un attacco da parte del nemico, qualsiasi truppa, ferma o in marcia, deve provvedere senza interruzione alla propria sicurezza immediata, coprendosi con appositi riparti. Questi alla loro volta si premuniscono dalle sorprese, distaccando pattuglie.

216. — I riparti di sicurezza debbono dare tranquillità alle rimanenti truppe, respingendo le prime avvisaglie del nemico, e, in caso di attacco serio, debbono guadagnare il tempo e conservare lo spazio necessario affinchè il comandante delle truppe possa

dare le proprie disposizioni.

217. — In marcia, i riparti di sicurezza, secondo il compito particolare loro affidato, prendono nome di apanguardia, retroquardia, fiancheggiatori: in stazione, nel loro complesso, si chiamano avamposti.

218. — Nelle unità composte delle varie armi il servizio di sicurezza è essenzialmente affidato alla fanteria, sussidiata, se occorre, dalle altre armi.

1


Sicurezza in marcia.

Premessa — 219. — Per la forza dei riparti di sicurezza in marcia, per le distanze che questi devono tenere dal grosso e per i compiti loro affidati, valgono le indicazioni contenute nelle norme tattiche.

Qui si aggiungono poche avvertenze circa il frazionamento e funzionamento di tali riparti nelle colonne

di forza non superiore alla brigata.

Avanguardia. — 220. — Il seguente grafico rappresenta schematicamente un reggimento (o brigata) di fanteria isolato che marcia verso il nemico



Nota. — La musica marcia in coda al grosso del reggimento; i trombettieri e i tamburini stanno con le rispettive compagnie; così pure gli zappatori, i quali però, qualora se ne preve la l'impiego, possono essere riuniti per battaglione o per reggimento.

colle misure di sicurezza. Esso non va preso come tipo da seguirsi incondizionatamente; volta per volta potrà variare secondo le circostanze.

Le distanze fra i singoli elementi dell'avanguardia dipendono dalla natura del terreno e dalla situazione, e debbono soddisfare alla condizione essenziale che ciascun elemento sia in condizione di dare il necessario appoggio a quello che lo precede, senza però essere coinvolto anzi tempo nell'azione del medesimo.

La pattuglia di punta dev'essere comandata da un

ufficiale o almeno da un sottufficiale. Per norma, essa si compone di un'intera squadra e marcia con le misure di sicurezza.

Il battaglione e la compagnia che marciano isolati prendono, normalmente, le disposizioni di marcia indicate rispettivamente per il battaglione di avanguardia e per la compagnia di testa d'avanguardia, disponendo però una pattuglia di retroguardia.

Il reggimento (o brigata) che costituisce avanguardia di una maggiore unità prende, in massima, la formazione indicata per il reggimento (o brigata) che marcia isolato, sopprimendo però la retroguardia.

L'avanguardia dei riparti ciclisti avendo solo per scopo di guardarli datte sorprese e di avvistare le resistenze, ma non di tentare di superarle, sarà per lo più costituita da una semplice pattuglia comandata da un ufficiale, Soltanto ad un battaglione potrà in speciali circostanze convenire di farsi precedere da uno od anche da più plotoni.

221. — Una colonna di cavalleria provvede alla propi a sicurezza mediante l'esplorazione fatta a mezzo di pattuglie, sussidiata, oppure no, dalla protezione

immediata affidata ad appositi riparti.

Nelle colonne di forza non superiore al reggimento, l'esplorazione è generalmente sufficiente, sopratutto in terreno scoperto, a fornire notizie sul nemico abbastanza in tempo perchè il comandante della colonna possa regolare la propria azione: l'avanguardia pertanto potrà essere rappresentata da una semplice pattuglia. Soltanto in terreno coperto, dove siano a temersi sorprese, e dove riesca difficile lo spiegamento del grosso, converrà che l'avanguardia sia effettivamente costituita con apposito riparto, plotone o squadrone secondo la forza della colonna, spinto innanzia a conveniente distanza.

Nelle colonne di forza superiore al reggimento, l'impiego di uno squadrone almeno in avanguardie per la protezione immediata è sempre consigliabile. L'avanguardia di cavaller, a. fa precedere da una pattuglia di punta, che può essere costituita anche da pochi cavalieri. Questa pattuglia di punta, come pure quella che nelle piccole colonne rappresenta l'avanguardia, dev'essere comandata da un ufficiale o almeno da un sottufficiale.

222. — In una colonna di fanteria il comandante della testa d'avanguardia fa esplorare da pattuglie le località sospette, possibilmente senza rallentare la marcia. Tosto che gli venga segnalato o scorga qualche ostacolo che possa ritardare la marcia, o qualche indizio del nemico, procura di verificarne l'importanza e manda avviso al comandante dell'avanguardia.

In una colonna di cavalleria i suindicati compiti spettano alla pattuglia di punta, la quale, se manca l'avanguardia, manda i propri avvisi direttamente al

comandante della colonna.

Se si tratta di un ostacolo materiale, il comandante dell'avanguardia, fa tosto cominciare i lavori occorrenti per rimuoverlo, e ne avvisa il comandante la colonna, indicandogli il tempo presumibilmente necessario per la loro esecuzione. Se si è incontrato il nemico, ne manda tosto avviso al comandante della colonna e lo informa delle disposizioni prese, della forza approssimativa dell'avversario e della situazione di questo.

223. — Nelle marce in ritirata l'avanguardia non ha, in massima, altro còmpito che quello di rimuovere gli ostacoli che possono ritardare la marcia.

Fiancheggiatori. — 224. — Se è possibile marciare a traverso il terreno laterale della strada percorsa dalla colonna, o se esistono strade parallele alla medesima a conveniente distanza, si provvede al fiancheggiamento mediante pattuglie distaccate dall'avanguardia, le quali marciano parallelamente ad essa. Qualora, per la copertura del terreno, per la

profondità della colonna, per la direzione di marcia rispetto al nemico o per altre circostanze, il fiancheggiamento dato dall'avanguardia non sia sufficiente a guarentire da sorprese l'intera colonna, il comandante di questa distacca dal grosso altre pattuglie fiancheggianti ed occorrendo anche qualche riparto, il quale marci parallelamente, guardandosi sulla fronte e sul fianco esposto e mantenendosi collegato con la colonna

principale.

Se le condizioni del terreno o l'andamento della strada non permettono di far marciare pattuglie o distaccamenti parallelamente alla colonna, si provvede al fiancheggiamento mediante pattuglie spinte dall'avanguardia in quelle posizioni le quali, intercetando le strade che cadono sulla direttrice di marcia od offrendo dominio sul terreno esterno, diano sicurezza ai fianchi della colonna. Tali pattuglie restano in posizione durante lo sfilamento del grosso per poi seguirlo in retroguardia, a meno che la poca profondità della colonna non permetta loro di far ritorno all'avanguardia alla prima fermata. Il sistema di distaccare per tempo pattuglie (possibilmente di motociclette) su posizioni opportune è generalmente da preferirsi pel fianch-ggiamento dei riparti ciclisti.

In circostanze speciali può anche convenire che in posizioni di particolare importanza, sulle linee d'accesso ai fianchi della colonna, sia distaccato qualche riparto dell'avanguardia o della testa del grosso, il quale vi rimanga fino a che tutta la colonna sia sfilata, per poi seguire quest'ultima in retroguardia.

Ove i suindicati modi di fiancheggiamento indebolissero troppo l'avanguardia, il comandante della co-

lonna provvede a ripforzarla.

225. — La distanza alla quale devono essere spinte le pattuglie o i distaccamenti fiancheggianti, e la loro forza dipendono dalla natura del terreno, dalla profondità della colonna e dalla situazione più o meno chiara: in ogni caso debbono essere tali da dar tempo alla colonna di predisporsi a parare la minaccia. Bisogna inoltre assicurare agli elementi fiancheggianti, specialmente se di fanteria, il necessario vantaggio sulle truppe della colonna perchè essi abbiano il tempo di disimpegnare bene il proprio servizio senza restare indietro.

Segnalato il nemico, le truppe fiancheggianti mandano celere avviso sulla strada principale e intanto mantengono il contatto con l'avversario. Eccezionalmente esse combattono: quando, per esempio, il ritirarsi senz'altro le esponesse a perdite sicure ed inutili. Per regola, esse si appiattano o si ritirano sma-

scherando l'azione del grosso.

Per la pronta trasmissione degli avvisi è utile che a tali truppe, se di fanteria, vengano assegnati alcuni cavalieri o, in terreno adatto, individui montati su bicicletta. Ogni ufficiale della colonna ha l'obbligo di facilitare il recapito degli avvisi al comandante dell'avanguardia o al comandante della colonna.

226. — Nelle marce in ritirata si provvede al flancheggiamento della colonna con mezzi analoghi a quelli ora indicati per la marcia verso il nemico, distaccandoli tutti dal grosso.

Retroguardia. — 227. — Nelle marce verso il nemico spettano in massima alla retroguardia sol-

tanto le misure di polizia.

228. — Nelle marce in ritirata è còmpito della retroguardia di proteggere il grosso, soprattutto dopo un combattimento sfavorevole. Qualche volta tale còmpito significa sacrifizio, che la retroguardia deve serenamente compiere.

La retroguardia, è in massima, suddivisa in particome l'avanguardia nelle marce verso il nemico (pattuglia di coda — coda della retroguardia — grosso delle retroguardia). Le distanze fra i singoli elementi dipendono dalla natura del terreno e dalla situazione, e debbono essere tali che ciascun elemento sia in condizione di trattenere l'inseguimento nemico fino a che l'elemento antistante abbia preso le disposizioni necessarie per opporre una maggior resistenza.

La retroguardia può essere costretta a sostenere da sola un attacco; perciò le si assegua, in massima, forza maggiore di quella che ordinariamente si destina all'avanguardia e, se possibile, molta artiglieria e molta cavalleria, e la si costituisce colle truppe meno scosse dai precedenti combattimenti.

Il principio di impiegare sempre unità organiche trova nella composizione delle retroguardie la mas-

sima opportunità di applicazione.

A costituire la retroguardia dei riparti ciclisti, destinata ad avvisarli in tempo dell'irruzione di cavalleria, basta di solito una piccola pattuglia munita

di qualche motocicletta.

La retroguardia deve fare grande assegnamento sui casolari, villaggi, boschi, corsi d'acqua, ecc. per trarne appoggio al combattimento e, quando sia possibile, deve cercare di creare ogni specie di ostacoli all'avanzare del nemico (sbarramenti di strade, tagliate, abbattute incendi, distruzione di ponti, ecc.).

Si mantiene costantemente collegata con la coda del grosso, regolando la sua distanza da esso in modo che questo non sia coinvolto negli attacchi del nemico e che essa non corra il rischio di rimanere tagliata fuori. Il suo comandante provvede inoltre ad assicurare il collegamento fra le varie parti della retroguardia.

Collegamenti. — 229. — Si dice che due riparti marciano collegati quando ciascuno sa dove e come l'altro marcia, e quando entrambi si trovano in condizione di potersi dare mutuo appoggio in combat-

timento.

230. - Ciascun riparto ha l'obbligo di mantene a

7 - Servis tella truvia-

costantemente, collegato col riparto meggiore da cui viene distaccato e di regolare su quest'ultimo la pro-

pria velocità di marcia.

I comandanti delle unità maggiori hanno alla loro volta l'obbligo di accertorsi che le suindicate prescrizioni siano osservate per parte di tutti i dipendenti riparti distaccati e che su questi venga regolata la marcia del grosso.

Quando il collegamento non possa farsi a vista, vi si provvede con qualche guida preferibilmente montata su bicicletta o cavallo.

Fermata protetta. — 231. — Quando una colonna che marcia con le misure di sicurezza si ferma,

si dispone sempre in fermata protetta.

Nella fermata protetta non si muta la formazione di marcia. Gli elementi incaricati della vigilanza e della protezione continuano da fermi il loro servizio, completandolo, ove occorra, con qualche vedetta nei punti che meglio si prestino all'osservazione lontana. Se la fermata è piuttosto lunga, conviene che anche il grosso concorra ad assicurare meglio il servizio di vigilanza distaccando qualche pattuglia o vedetta e, se occorre, anche qualche riparto.

Sicurezza in stazione.

Termettere alle truppe retrostanti di riposare; tenerle informate sui movimenti del nemico, quando si e a contattò con esso; in caso di attacco, dare al comandante delle truppe retrostanti il tempo di prendere le necessarie disposizioni.

La base di tale servizio è costituita dalla fanteria Se il corpo che staziona dispone di cavalleria ne viene assegnato un adeguato nucleo agli avamposti, in sussidio alla fanteria per il servizio di corrispondenza e di vigilanza. Il grosso poi della cavalleria assegnata ad una grande unità, sempre rimanendo alla diretta dipendenza del comandante l'unità stessa, può essere impiegato in esplorazione davanti agli avamposti per completare il servizio di sicurezza a questi affidato. Però è consigliabile in tal caso di raccogliere di notte la cavalleria dietro agli avamposti.

I riparti ciclisti, che non è utile impiegare nella copertura propriamente detta per non paralizzarne completamente la caratteristica mobilità e per non allentarne i vincoli organici frazionandoli su larga fronte, possono invece contribuire efficacemente anche alla protezione di grandi unità di fanteria, quando vengane impiegati come elementi di riserva rapidamente spostabili secondo le necessità.

In alcune circostanze può essere destinata agli avamposti anche artiglieria, per dar loro maggiore forza di resistenza o per battere punti di speciale

importanza.

Le truppe del genio vengono impiegate in avamposti quando è necessario, il loro concorso per lavori

di fortificazione campale.

In terreno adatto, per completare il servizio di sicurezza e di informazioni e per la pronta trasmissione di ordini e di avvisi, si fa largo uso di ciclisti e di motociclisti.

Avamposti di fanteria.

Premessa. —233. — La base di un buon servizio d'avamposti è la rigorosa disciplina. La forza e la disposizione degli avamposti dipendono sopratutto dalla natura e dalla conformazione del terreno, dalla situazione rispetto al nemico, dalla forza del corpo principale, dal modo come questo staziona e dalla estensione della linea da guarpare. Soltanto il buon criterio del comandante potrà

determinare volta per volta quali siano la forza e la disposizione che meglio convengono perche gli avamposti siano in condizione di dare la necessaria sicurezza alle truppe retrostanti.

Tenuto conto delle fatiche speciali che s'impongono alle truppe in avamposti, la forza di questi deve essere limitata in ogni caso particolare allo stretto in-

dispensabile.

Un corpo impiega in avamposti interi riparti organici, in proporzione, per regola, non superiore a un

terzo della sua forza.

In molti casi, come ad esempio quando per la lontananza del nemico sia poco probabile una sorpresa, o per la natura del terreno, come può verificarsi specialmente in montagna, le linee di attacco siano poche e ben definite, o per la piccola forza del corpo principale, ovveco per il modo come questo staziona sia facile di raccogliersi prontamente per far fronte ad un attacco improvviso, il servizio d'avamposti potrà essere ridotto alla massima semplicità (occupare con distaccamenti e sorvegliare con posti isolati le comunicazioni verso il nemico). In particolare tale norma sarà applicabile per lo più ai riparti ciclisti isolati, alla cui sicurezza e sufficente provvedere con pochi elementi, che alla intensita di osservazione di questi concorre molto la loro grande mobilità.

In altri casi invece potrà occorrere di stabilire una linea quasi continua di sorveglianza e scaglionare in profondità dietro di essa gli elementi necessari per opporre in caso di attacco una pronta e prolungata re-

sistenza.

Cui di seguito si danno le norme generali per la disposizione e per il funzionamento di un sistema complete di avamposti di fanteria in prossimità del nemico. Questo sistema però, come pure le norme generali che per esso vengono date, non hanno alcun carattere tassativo: tanto Puno, quanto le alire potranno invecs a doyranne essore modificati e semplificati in ogni caso particolare secondo le circostanze,

Disposizione di un sistema completo di avamposti. — 234. — Un sistema completo d'avamposti di fantefia in prossimità del nemico comprende gran guardie e riserva d'avamposti. Le gran guardie provvedono alla propria sicurezza distaccando avanti, e quando sia necessario anche lateralmente, piccole guardie con vedette.

Completano il sistema i posti di scoperta e le pat-

tuglie.

Gli avamposti oltre che sulla fronte si collocano anche sui fianchi, quando questi non siano appoggiati ad ostacoli insuperabili o ad altro corpo di truppa; eccezionalmente, specie in paese nemico ed ostile, anche alle spalle.

235. — Le distanze dipendono dal terreno e dalla situazione. Come criterio di base si tenga presente che:

— la riserva d'avamposti dev'essere abbastanza vicina al corpo principale per non correre il rischio di essere sopraffatta; ma non troppo, a fine di evitare che in caso d'attacco il corpo principale possa essere coinvolto nel combattimento prima d'aver preso opportune disposizioni;

— le gran guardie, devono essere abhastanza vicine alla riserva, per non correre il rischio di esserne tagliate fuori; ma non troppo addossate, per dar tempo alla riserva di prendere le armi nel caso

di attacco nemico improvviso;

— le piccole guardie vanno spinte avanti quanto è necessario per compiere un buen servizio di osservazione, ma in modo che posseno comunicare facil mente con le gran guardie, anche sele mediante segnali.

Piccole guardie e vedette. — 236. — Le piccole guardie si collocano: di giorno nei punti che neglio si prestano all'osservazione lontana verso il